

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

575° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.	<i>Pag.</i> 10
2 ^a - Giustizia	» 27
6 ^a - Finanze e tesoro	» 29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.	» 76
10 ^a - Industria.	» 79
11 ^a - Lavoro.	» 84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 89

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro).	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.	<i>Pag.</i> 94
-----------------------------	----------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 117
------------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 121
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 128
Sul ciclo dei rifiuti.	» 129
Schengen.	» 133
Consorzi agrari.	» 134

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.	» 136
11 ^a - Lavoro - Pareri.	» 139

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

241^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALL'ESCUSSIONE TESTIMONIALE DI UN SENATORE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO A FATTI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 14 marzo e proseguito nella seduta del 21 marzo 2000.

Il PRESIDENTE, conformemente all'incarico ricevuto nella seduta del 21 marzo scorso, sottopone all'attenzione della Giunta una proposta di parere per il Presidente del Senato.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 R.G.N.R. – n. 101431/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze

Il PRESIDENTE ricorda che l'onorevole Stefani ha sollevato, con la lettera al Presidente del Senato del 2 febbraio scorso, una questione in materia di insindacabilità con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Firenze per il reato di dif-

famazione con il mezzo della stampa, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, a causa delle dichiarazioni da lui pronunciate, in epoca in cui rivestiva la carica di senatore, sul movimento politico Mani Pulite e pubblicate sul quotidiano La Nazione del 3 aprile 1996, in un articolo intitolato «Di Pietro: Altri nomi nel complotto». In tale articolo, avente ad oggetto la partecipazione del dottor Antonio Di Pietro, in quel tempo non parlamentare, alle imminenti elezioni politiche del 1996, si fa riferimento al movimento Mani Pulite, fondato da Piero Rocchini, riportandosi alcune affermazioni dell'allora senatore Stefani, a detta del quale non solo il suddetto movimento politico aveva cercato di sfruttare l'immagine di Antonio Di Pietro, ma il suo fondatore Rocchini era stato processato e condannato dal giudice Occorsio per appartenenza al movimento neo fascista Ordine Nuovo, aggiungendosi che Occorsio venne ucciso dopo qualche anno da Pier Luigi Concutelli, aderente a quel movimento. A causa di tali affermazioni il signor Rocchini ha presentato querela nei confronti dell'onorevole Stefani.

I senatori GASPERINI e MISSERVILLE chiedono alcuni chiarimenti, in ordine ai quali fornisce risposte il Presidente.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole Stefano STEFANI.

Gli rivolgono domande i senatori MISSERVILLE, GASPERINI, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Congedato l'onorevole Stefani, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, MISSERVILLE, GASPERINI, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame nonchè l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 5^a E 11^a RIUNITE**(5^a – Programmazione economica, bilancio)****(11^a – Lavoro, previdenza sociale)**

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

18^a Seduta*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis e per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BATTAFARANO relatore per l'11^a Commissione permanente, illustra il seguente schema di parere, da lui predisposto unitamente al senatore Giaretta, relatore per la 5^a Commissione permanente:

«Le Commissioni Bilancio e Programmazione economica e Lavoro e Previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo »Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144«, esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– appare opportuno chiarire se le misure di cui al Titolo I dello schema continuino a trovare applicazione in ogni caso alle zone indivi-

duate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lett. c), del Trattato di Roma o se invece la ricognizione territoriale di cui all'articolo 2 dello schema sia esaustiva;

– il parametro della maggioranza dei soci – ai fini del soddisfacimento dei requisiti di residenza posti dal Titolo I (articolo 5, comma 2, articolo 7, comma 2 e articolo 11, comma 3) – dovrebbe essere esplicitamente riferito sia al numero dei soci stessi sia alle quote di partecipazione; sembra, inoltre, opportuno, un coordinamento con le norme analoghe del Titolo II, che fanno riferimento non alla «maggioranza», ma alla «metà»;

– sempre riguardo ai requisiti soggettivi delle società, appare contraddittoria la formulazione del comma 2 dell'articolo 21 dello schema. Tale comma, al primo periodo, richiama solo i «requisiti di residenza», mentre, al secondo periodo, rinvia alla definizione di «soggetti privi di occupazione». Per ragioni sia sostanziali che di coordinamento, dovrebbe essere soppressa la limitazione al profilo della residenza (con conseguente applicazione dei requisiti relativi alla mancanza di occupazione);

– riguardo alle tipologie di progetti finanziabili, il Titolo I non riproduce alcune norme, quali: l'esclusione dei progetti – relativi ai servizi di cui all'articolo 8, comma 1, dello schema – che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali; il requisito minimo di consistenza degli investimenti per i progetti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli (degli imprenditori subentranti nella conduzione dell'azienda familiare), in base al quale essa deve essere adeguata alle capacità produttive dell'azienda, maggiorate del 100%. Appare opportuna una conferma esplicita di tali disposizioni;

– occorre correggere l'articolo 20, comma 2, lettera a), che, nella formulazione attuale, definisce, per errore, un limite minimo anziché un limite massimo (di importo degli investimenti);

– la disciplina degli incentivi relativa al *franchising* (articoli 21 e 22) non specifica i limiti di importo dell'investimento totale. Si può estendere a tale fattispecie i massimali di 50 e 250 milioni – rispettivamente per le ditte individuali e per tutti i tipi di società –, posti in generale dal medesimo Titolo II;

– si dovrebbe chiarire che le modifiche introdotte dal Titolo I e quelle poste dal Titolo II con riferimento ai progetti di attività in forma individuale entrino in vigore subito – essendo di immediata applicabilità –, senza la necessità dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24 dello schema;

– occorre correggere il riferimento di cui all'articolo 27, comma 2, lett. a), dello schema, che, per errore, abroga l'art. 1 della legge di conversione (n. 95 del 1995) anziché l'art. 1 del decreto-legge (n. 26 del 1995).

Il sottosegretario MORESE, con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Vegas, si sofferma sui risultati positivi conseguiti nell'applicazione degli strumenti vigenti in materia di promozione dell'imprenditorialità, confermati sia dall'opinione diffusa presso gli operatori

del settore, sia dalle statistiche relative alla creazione dei posti di lavoro e alla loro vitalità; si tratta, quindi, di strumenti di grande efficacia, che consentono la diffusione della cultura imprenditoriale, il rafforzamento della propensione al rischio e la piena valorizzazione delle opportunità di lavoro. Strettamente connesse a tali interventi sono le misure relative al *franchising*, che costituiscono un necessario adeguamento della legislazione al nuovo contesto economico, senza avere peraltro la connotazione di assistenzialismo rilevata dal senatore Vegas. Per ciò che concerne le considerazioni del senatore Viviani in ordine alla attività della società Sviluppo Italia nel campo dell'imprenditoria giovanile, fa presente che – pur trattandosi di una competenza utilizzabile in tutto il territorio nazionale – la missione della società è specificamente individuata nella promozione delle aree depresse; esprime, infine, avviso favorevole sullo schema di parere formulato dai relatori Battafarano e Giaretta.

Il Sottosegretario DE FRANCISCIS dichiara di non avere osservazioni da formulare sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore LAURO, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Vegas nella seduta di ieri, ribadisce il giudizio negativo del Gruppo di Forza Italia sul modo con il quale il Governo ha ritenuto di poter attuare la delega di cui all'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, disattendendo sotto vari riguardi le indicazioni desumibili dalla legge di delegazione stessa.

Appare inoltre deprecabile la mancanza di sensibilità istituzionale rivelata dalla scelta di non prevedere l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, pur in presenza di un testo destinato ad incidere in modo diretto su materie di competenza delle regioni.

La nuova normativa è destinata poi a sovrapporsi in modo disordinato rispetto alle previgenti disposizioni, a dispetto delle ricorrenti dichiarazioni di principio nel senso della necessità di privilegiare l'impegno per la redazione dei testi unici.

Il provvedimento appare inoltre lacunoso rispetto agli specifici problemi occupazionali delle isole minori, come pure in ordine all'obiettivo della promozione delle pari opportunità. Non viene poi affrontato il problema delle carenze funzionali che si registrano nella rete degli «sportelli unici» per le imprese, nonché quello di un più razionale riparto di competenze fra la «Sviluppo Italia Spa» e «Italia lavoro».

In conclusione, dopo aver sottolineato l'opportunità di introdurre una deroga rispetto al testo unico delle leggi in materia di credito nel senso di autorizzare l'erogazione diretta delle agevolazioni da parte delle due agenzie testé richiamate, ribadisce il suo dissenso rispetto all'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver espresso apprezzamento per l'impostazione dello schema di decreto legislativo, segnala tuttavia come

questo non possa considerarsi esaustivo del mandato conferito al Governo ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, sottolineando l'opportunità di porre mano alla stesura di un testo unico in materia di incentivi all'occupazione.

Rileva poi come l'ambito territoriale di applicazione degli interventi debba essere individuato con riferimento ai distretti economico-sociali – dei quali raccomanda la sollecita individuazione – superando così quel riferimento alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari che non permette di effettuare interventi sufficientemente mirati. Ciò risponderebbe anche all'esigenza di dare concreta attuazione ad un preciso indirizzo adottato in sede di esame della legge n. 144 del 1999.

Osserva infine come, al di là delle indicazioni di principio desumibili dalle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 1, manchino nel provvedimento concrete misure volte a contrastare la disoccupazione femminile.

Il senatore PIZZINATO, nel condividere le considerazioni del senatore Montagnino, esprime perplessità sul metodo seguito nell'attuazione della legge n.144 del 1999, che non sembra tenere conto che si tratta di materie esaminate unitariamente in sede parlamentare, con rilevanti connessioni tra i diversi aspetti, e che non possono quindi essere attuate in modo parziale. In particolare, ricorda l'articolo 1, comma 9, della legge n. 144 del 1999, relativo alla individuazione dei distretti economico-produttivi e sottolinea la necessità che agevolazioni e incentivazioni all'attività produttiva siano correlate all'ambito distrettuale, piuttosto che a quello provinciale: tale ultimo parametro, infatti, non riflette adeguatamente le differenze tra realtà produttive diverse e rischia di comportare una cattiva allocazione delle risorse; tale aspetto deve quindi a suo avviso essere trattato nell'ambito del decreto in esame. Sottolinea, poi, la necessità di promuovere l'attivazione di adeguati servizi alle imprese nell'ambito dei distretti al fine di sostenere le attività produttive: a titolo di esempio, cita l'esperienza della propria provincia, nell'ambito della quale il rafforzamento di tali servizi ha contribuito alla riduzione del tasso di disoccupazione dal 18 al 6 per cento. Dopo aver sollecitato il Sottosegretario a chiarire la posizione del Governo su tali questioni, auspica, infine, l'inserimento di tali considerazioni nell'ambito del parere.

Il senatore MARINO si associa alle considerazioni dei senatori Montagnino e Pizzinato concernenti l'attuazione della disposizione della legge n.144 del 1999 relativa all'individuazione dei distretti.

Il senatore DUVA rileva innanzitutto come il provvedimento rappresenti un apprezzabile contributo nel senso della razionalizzazione del sistema degli incentivi; la redazione di un testo unico costituirebbe certamente un ulteriore passo avanti, ma si tratta di un obiettivo la cui realizzazione richiederà un più congruo margine di tempo, anche in considerazione della delicata fase di avvio dei nuovi assetti della «Sviluppo Italia Spa». Non sembra inoltre opportuno aprire nella presente sede la

questione dei distretti, perché ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sui tempi di attuazione delle misure previste dal provvedimento; concorda tuttavia sul richiamo all'esigenza di una rapida individuazione di tali ambiti territoriali.

Infine, suggerisce di inserire nel parere un richiamo all'opportunità di tener conto, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, del grado di ottemperanza dei soggetti richiedenti rispetto alle normative in materia di sicurezza del lavoro, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), n. 6 della legge di delegazione n. 144 del 1999.

Il senatore COVIELLO, presidente della 5^a Commissione, ricorda che la propria parte politica ha sempre sostenuto le misure relative alla promozione dell'imprenditorialità, soprattutto in considerazione della precedente esperienza della Cassa per il Mezzogiorno, caratterizzata dalla istituzione di strutture produttive di grande entità e poco collegate con il territorio; esprime, quindi, apprezzamento per le attuali linee di intervento, finalizzate allo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale, alla crescita delle piccole e medie imprese, al sostegno di iniziative innovative da parte dei giovani. Dopo aver illustrato l'esperienza di Melfi, dove si può rilevare lo sviluppo di un distretto economico-produttivo non collegato alla attività della Fiat, ritiene auspicabile continuare ad applicare tali strumenti alle aree depresse, anche al fine di rafforzare il tessuto economico produttivo; rileva, inoltre, che già esistono criteri di graduazione dei benefici a seconda delle caratteristiche territoriali in alcuni degli strumenti incentivanti in esame. Nel ritenere non auspicabile affrontare la questione relativa alla definizione dei distretti nel provvedimento in esame, che riguarda solo alcuni interventi di promozione, condivide quanto emerso dal dibattito circa l'opportunità di superare, in relazione a tutti gli strumenti incentivanti, la dimensione provinciale a favore di quella distrettuale: suggerisce di valutare se inserire, nell'ambito del parere – sul quale preannuncia il proprio voto favorevole – una sollecitazione in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

518^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487 e 490 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3689, 3772, 3783 e 3828, congiunzione con il disegno di legge n. 4505 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4505, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3689, 3772, 3783, 3828 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile 1999.

Il relatore VILLONE dopo aver ricordato lo stato dell'*iter* dei provvedimenti in titolo, dà brevemente conto del disegno di legge n. 4505, il cui esame proseguirà congiuntamente con quello degli altri provvedimenti. Rileva quindi la opportunità di riprendere l'esame della materia elettorale così da poter permettere un ampio confronto di opinioni su un tema che è ritornato all'attenzione del dibattito politico. A questo proposito, ricorda che è stata preannunciata, nei scorsi giorni, la presentazione di una iniziativa legislativa volta a introdurre un sistema elettorale di carattere proporzionale sul modello tedesco, proposta che, appena formalizzata, sarà inserita all'ordine del giorno della Commissione.

Prende quindi la parola il senatore ELIA, che ringrazia preliminarmente il presidente Villone per aver voluto dare seguito alla richiesta di tornare ad esaminare i disegni di legge in materia elettorale, così da permettere un chiaro e aperto confronto tra le posizioni delle varie forze politiche in vista delle prossime scadenze referendarie. Venendo al merito delle varie soluzioni proposte, dichiara di non avere pregiudiziali sui

vari sistemi elettorali oggetto di dibattito. Ricorda in proposito il diverso atteggiamento di De Gaulle (che mostrò nel 1946 la propria preferenza per il sistema proporzionale e che invece, nel 1958, optò per un sistema uninominale) e di Luigi Sturzo che, acceso proporzionalista nel 1919, sembrò preferire, nel secondo dopoguerra, l'adozione di un sistema maggioritario.

Intento del disegno di legge n. 4505, a sua firma, è quello di reagire all'iniziativa referendaria che reputa, nel risultato proposto dal quesito, intrinsecamente erronea e oggi particolarmente pericolosa. Per eludere le forche caudine del giudizio di ammissibilità, i promotori hanno costruito un quesito che persegue un obiettivo sbagliato. La frammentazione dei partiti che si intende combattere è frutto infatti non dell'attribuzione di una quota dei seggi con un sistema «proporzionale», ma del modo in cui i partiti definiscono le candidature nei seggi assegnati con il sistema maggioritario. Peraltro reputa foriero di equivoci il titolo attribuito al quesito referendario: non si prevede infatti l'abolizione della quota proporzionale, ma si prevede una diversa assegnazione del 25 per cento dei seggi della Camera dei deputati, secondo un criterio discutibile, che potrebbe avere esiti casuali danneggiando comunque i partiti non coalizzati nei due principali schieramenti.

Questi difetti dell'esito referendario avrebbero dovuto indurre, a suo avviso, i democratici di sinistra e i democratici a non sostenere incondizionatamente la causa referendaria. Vi è infatti un intento profondamente antipartitico e sicuramente contrario alla costruzione di coalizioni nel quesito referendario, approvato il quale i deputati verrebbero eletti come monadi isolate, senza tenere in alcun conto l'appartenenza a partiti ovvero a coalizioni di partiti. A questi difetti si aggiunge l'aleatorietà nell'assegnazione del 25 per cento dei seggi, oggi attribuiti sulla base del voto di lista; aleatorietà che potrebbe incidere in modo significativo sull'esito delle consultazioni elettorali rovesciando anche il risultato ottenuto dalle coalizioni in competizione nell'assegnazione dei seggi corrispondenti ai collegi uninominali.

L'iniziativa referendaria ha poi a suo avviso finito per ravvivare gli *animal spirits* della prima Repubblica; oggi infatti, rispetto allo scorso anno, i referendari affrontano la competizione in una condizione a suo avviso peggiore a fronte delle istanze dei proporzionalisti. L'elettore si trova confuso, di fronte a un quesito che si presta a semplificazioni ingannevoli; conseguentemente l'eventuale sconfitta della proposta referendaria, ovvero il mancato raggiungimento del *quorum* di validità della consultazione, potrebbe avere un esito ben più significativo dal punto di vista politico rispetto a quello del 1999. Richiama quindi i sostenitori del *referendum* a non fare affidamento sulla presentazione manipolativa di tale istituto; i tempi sono cambiati, cambiato è l'umore dell'opinione pubblica, come ha mostrato di percepire chiaramente in questi giorni il *leader* dell'opposizione. Occorre dunque valutare a pieno le proposte in campo e cercare di prevenire la consultazione referendaria.

Venendo quindi a considerare la proposta, recentemente annunciata, mirante all'introduzione di un sistema elettorale proporzionale, riconosce

la serietà di tale iniziativa che ripropone, seppure in modo meno raffinato – anche a causa di vincoli costituzionali come quello rappresentato dal numero fisso dei componenti elettivi delle due Camere – il sistema vigente in Germania. Ritiene peraltro velleitarie talune previsioni contenute in tale proposta, come quella volta a disincentivare trasmigrazioni di parlamentari nel corso della legislatura dall'uno all'altro schieramento; si prevedono infatti norme penalizzanti per i Gruppi che avallino tali comportamenti, escludendo tuttavia il Gruppo misto che potrebbe dunque rimanere un facile approdo per i parlamentari transfughi.

La proposta di un sistema sul modello tedesco fu autorevolmente avanzata, sin dai primi anni '80 in seno alla Commissione Bozzi, quando i partiti erano ancora forti e profondamente radicati nella società italiana; in quella situazione la introduzione di un simile sistema elettorale avrebbe probabilmente prodotto i positivi risultati realizzati in Germania sin dall'immediato dopoguerra. Oggi, condividendo i rilievi mossi dal professor Barbera sulla stampa quotidiana, il senatore Elia valuta che l'introduzione di un sistema proporzionale non potrebbe che accrescere ulteriormente la frammentazione del sistema politico, frammentazione in parte contenuta dal sistema elettorale vigente che impone, quanto meno in occasione delle elezioni, un'aggregazione tra le varie forze politiche.

Ammonisce altresì sugli effetti di un tale sistema sulla forma di governo. Anche nell'ipotesi, auspicata da molti, di una investitura diretta del Primo ministro si potrebbe arrivare, nel caso di una composizione puramente proporzionale delle due Camere, ad una situazione analoga a quella israeliana. Nel mostrarsi favorevole a ipotizzare forme di investitura diretta del vertice dell'esecutivo, ritiene che questa debba accompagnarsi necessariamente con meccanismi che garantiscano la formazione di una chiara e solida maggioranza nelle assemblee parlamentari che sostenga l'azione del Governo.

Venendo quindi a considerare il disegno di legge n. 4505 a sua firma, ne indica quale principale obiettivo la omogeneizzazione dei sistemi per la elezione delle due Camere. L'esito referendario renderebbe infatti a suo avviso ulteriormente divaricato il sistema elettorale dei due rami del Parlamento, aumentando il rischio di una possibile divergenza del colore politico delle maggioranze delle due Camere. Un secondo pregio di questa iniziativa è la sua facile applicabilità; essa infatti non renderebbe necessaria una ridefinizione dei collegi e delle circoscrizioni elettorali che si imporrebbe invece nel caso di approvazione della proposta tesa a introdurre un sistema proporzionale. Il disegno di legge n. 4505 inoltre, estendendo alla Camera l'istituto dello scorporo come oggi disciplinato dalla legge elettorale del Senato, garantirebbe una maggiore rappresentatività nella composizione politica di quel ramo del Parlamento. Non si tratta quindi di una iniziativa «tampone», ma di un provvedimento teso a stabilizzare e razionalizzare il sistema elettorale vigente, capace a suo avviso di superare l'iniziativa referendaria del cui esito sostanzialmente tiene conto; esito invece rispetto al quale la preannunciata iniziativa mirante a intro-

durre un sistema proporzionale si pone in aperta e completa contraddizione.

In conclusione auspica che il dibattito sul tema della riforma elettorale possa svilupparsi in Commissione con un'approfondita riflessione, superando l'approssimazione con cui la materia è stata sino ad oggi, a suo avviso, trattata nel dibattito pubblico.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore ROTELLI circa l'oggetto dell'intervento del senatore Elia, il Presidente VILLONE replica osservando che il senatore Elia ha illustrato il disegno di legge n. 4505, esprimendo altresì la sua posizione su significative iniziative che sono state preannunciate in materia e che sono oggetto di ampio dibattito tra le forze politiche.

Il senatore ROTELLI intervenendo nuovamente, rileva che più propriamente la Commissione dovrebbe discutere delle sole iniziative formalmente presentate e all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore ANGIUS ritiene che il dibattito svoltosi sulla materia elettorale in questa legislatura dimostri la persistente difficoltà di mettere mano a una riforma della vigente legge elettorale che non ha garantito – congiuntamente ad una molteplicità di previsioni contenute nei regolamenti parlamentari – una sufficiente stabilità delle maggioranze nonché la governabilità del paese. Ricordato il fallimento della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ritiene che in quella occasione le opposizioni si siano assunte una grave responsabilità.

A fronte di una persistente incapacità del Parlamento di affrontare in modo adeguato la questione, si spiega e trova ragione l'iniziativa referendaria. Un'iniziativa che propone un risultato per alcuni versi criticabile e sicuramente perfettibile, non essendo lo strumento referendario il più adatto ad intervenire in una materia tanto complessa come quella elettorale. Crede però che le forze politiche che si sono assunte la responsabilità di interrompere il processo riformatore, avviato con l'attività della Commissione bicamerale, non abbiano alcun diritto di criticare l'iniziativa referendaria, che rende a suo avviso esplicito il confronto, non sempre chiaro, sul sistema elettorale.

La scelta di fronte alla quale si trovano oggi gli elettori è, a suo avviso, quella tra la realizzazione di un compiuto sistema politico bipolare ed il ritorno ad un sistema antico, che toglie ogni ruolo alle coalizioni tra i partiti. Non discute certo la democraticità dei sistemi proposti da coloro che avversano l'iniziativa referendaria, ma crede che il sistema maggioritario abbia raggiunto un risultato nel complesso positivo. Con il sistema maggioritario infatti le forze politiche devono cedere una quota della loro sovranità agli elettori, affidando a questi ultimi la scelta della maggioranza di governo. Con il sistema proporzionale le singole forze politiche possono invece non indicare al corpo elettorale la coalizione di go-

verno né il *leader* della medesima, restando libere di scegliere dopo il voto la formula politica più conveniente.

Ritiene che si debba e si possa discutere sul modello da adottare e al riguardo reputa l'iniziativa legislativa illustrata dal senatore Elia un contributo importante e positivo, che si muove nel solco di una chiara scelta in senso maggioritario. Opportunamente il senatore Elia ha anche evidenziato taluni esiti contraddittori che avrebbe il quesito referendario, nonché il significato antipartitico da molti attribuito al *referendum*. Rileva però la contraddittorietà della posizione di coloro che avversano l'attuale sistema elettorale maggioritario, mentre non sottopongono a una simile critica i sistemi elettorali oggi vigenti per la elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, sistemi alla cui definizione l'opposizione ha contribuito.

Crede quindi che dietro l'iniziativa neoproporzionalistica vi sia un intento politico: smantellare il sistema bipolare come si è andato definendo negli ultimi anni e costruire, al centro dello schieramento politico italiano, una nuova formazione, che rappresenti il punto di aggregazione di forze moderate, attorno alla quale si possano muovere, come satelliti, altre formazioni secondarie con le quali, a seconda delle convenienze, contrarre alleanze. Questo intento anima la battaglia antireferendaria, fornendo ad essa una chiara base politica; non a caso questa iniziativa è stata presentata nel pieno di una campagna elettorale.

Il senatore D'ONOFRIO, riservandosi di intervenire più ampiamente nella seduta pomeridiana, ricorda al senatore Angius che i sistemi per la elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, sono dei sistemi proporzionali, e il loro successo è la prova delle insufficienze e del fallimento del sistema maggioritario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4217

Il senatore PASTORE manifesta il consenso della propria parte politica alla richiesta di trasferire alla sede deliberante l'esame del disegno di legge n. 4217.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione unanime conviene di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 4217 sulla comunicazione istituzionale.

La seduta termina alle ore 9,50.

519^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza della Vice Presidente***PASQUALI***indi del Presidente***VILLONE**

Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4541) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettuale

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore LUBRANO DI RICCO che, dato conto del contenuto del provvedimento in titolo, ritiene che si tratti di misure necessarie al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale la prosecuzione dei servizi di assistenza forniti dall'associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, associazione che si trova in evidenti condizioni di difficoltà finanziaria. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere favorevole è accolta dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) *MILIO* – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) *COSSIGA* – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) *BESOSTRI* e *MURINEDDU* – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) *FORCIERI* ed altri – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) *PASSIGLI* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE* – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) *MAZZUCA* *POGGIOLINI* – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA* ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) *PIERONI* ed altri – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) *PIERONI* e *LUBRANO DI RICCO* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) *CÒ* ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) *PARDINI* ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) *TOMASSINI* – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) *MARINI* ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) *ELIA* ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487 e 490 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Prende la parola il senatore D'ONOFRIO per illustrare i punti qualificanti della proposta elaborata da una pluralità di esponenti di diverse forze politiche, diretta alla introduzione di un sistema di carattere proporzionale, sul modello tedesco, per l'elezione della Camera dei deputati. La proposta nasce dalla consapevolezza del carattere eccezionale del sistema

elettorale a turno unico, utilizzato per la elezione delle due Camere del Parlamento, in un contesto istituzionale connotato dall'utilizzazione di sistemi di carattere proporzionale. Sia i consigli comunali sia quelli provinciali e regionali sono infatti eletti con sistemi che garantiscono la rappresentanza proporzionale e al contempo la investitura diretta degli esecutivi. Occorre dunque, a suo avviso, sanare questa differenza nella investitura degli organi rappresentativi che, a livello nazionale, avviene con un sistema maggioritario a un turno, e invece a livello regionale locale avviene con un sistema proporzionale. La proposta di adottare un sistema neoporzionale per l'elezione della Camera dei deputati va in questa direzione, al fine di completare la transizione istituzionale che l'Italia sta attraversando dai primi anni novanta. Si tratta di un primo passo, essendo infatti necessario, per garantire stabilità e compiutezza al sistema, una riforma costituzionale che permetta la emersione di un chiaro bipolarismo e garantisca, al contempo, la salvaguardia delle entità dei partiti. Il sistema neoporzionale non è alternativo, né incompatibile con un assetto bipolare, come dimostrano efficacemente le esperienze tedesca e spagnola. Rappresenta invece una soluzione alternativa rispetto al bipartitismo, che però, anche nel fronte dei referendari non sembra avere un significativo consenso. Richiama anzi in proposito le contraddizioni presenti nello schieramento referendario tra sostenitori del bipolarismo e sostenitori del bipartitismo. Il modello neoporzionale è poi, come dimostra la esperienza tedesca, il più coerente con un'evoluzione in senso federale della forma dello Stato. Solo negli Stati Uniti d'America, un assetto federale convive con un sistema maggioritario a un turno; ma si tratta di una forma di governo presidenziale connotata da una rigida separazione di poteri. Soluzione quest'ultima, coerentemente proposta, in Italia solo dal movimento radicale. Quanto alla stabilità degli esecutivi, non è vero che un sistema neoporzionale non garantisca governi di legislatura, come dimostra l'esperienza tedesca. Né il sistema uninominale a un turno si è dimostrato capace in Italia di garantire una simile stabilità, come dimostrano l'avvento nella scorsa legislatura del governo Dini e nella legislatura in corso del governo D'Alema.

Si sofferma quindi criticamente sul quesito referendario che, in caso di esito favorevole della consultazione, non abolirebbe, come erroneamente da più parti detto, la quota proporzionale, ma renderebbe casuale l'assegnazione dei relativi seggi.

Ribaditi quindi gli obiettivi essenziali della proposta neoporzionalista, ritiene che questa debba essere considerata come alternativa all'esito del *referendum*, essendo diretta a un bipolarismo diverso da quello sino ad oggi realizzato. Considerando infatti gli effetti sulla struttura del sistema politico di una simile proposta, crede che dalla sua approvazione potrà conseguire, da un lato, il prevalere della componente di centro nello schieramento di centro-destra e, dall'altro, una più chiara identità delle forze che si collocano sulla sinistra.

Ribadisce quindi la indispensabilità, per dare un più chiaro e stabile assetto alla forma di Governo, della introduzione di alcune modifiche al

testo della Costituzione. In primo luogo occorre riesaminare la questione di una seconda Camera federale, argomento questo ampiamente discusso in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ma sul quale, come è noto, non si è raggiunto un consenso.

A questo proposito il presidente VILLONE chiarisce che l'insuccesso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali non è addebitabile al mancato accordo sulla natura e le attribuzioni della seconda camera.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ritiene inoltre che la realizzazione di un sistema analogo a quello vigente in Germania, richieda l'introduzione dell'istituto della sfiducia costruttiva, nonché della possibilità di una composizione numericamente variabile delle Camere, così da garantire un esito effettivamente proporzionale al sistema elettorale oggetto dell'iniziativa che ha illustrato. Infine, ritiene che la scelta nel senso dell'adozione di un sistema proporzionale sia coerente e conforme agli orientamenti prevalenti nel Partito popolare europeo, e in proposito ritiene che l'ingresso di Forza Italia in tale partito abbia contribuito in modo fondamentale al nuovo orientamento assunto da questa forza politica a sostegno oggi di un sistema di carattere proporzionale. Ricorda, inoltre, che la maggioranza del proprio partito, in occasione delle ultime assise congressuali, ha chiaramente manifestato la propria preferenza per un sistema elettorale di carattere proporzionale, purché compatibile e funzionale al bipolarismo. Nel consegnare, infine, alla Commissione una bozza dell'articolato della proposta illustrata, preannuncia che questa sarà presentata al Senato nei prossimi giorni e sarà sottoscritta da senatori esponenti dei partiti e delle forze politiche che fanno parte del comitato promotore che ha elaborato la proposta.

Ad alcune richieste di chiarimento del relatore VILLONE e del senatore LA LOGGIA, il senatore D'ONOFRIO risponde che, sul modello del sistema tedesco, la proposta appena illustrata – pur prevedendo una metà dei seggi nell'ambito di collegi uninominali – ipotizza una distribuzione finale dei seggi tra le varie forze politiche sulla base di un criterio proporzionale alla loro consistenza.

Il senatore MANZELLA considera positive le proposte da ultimo avanzate e quelle annunciate, dirette comunque a riportare in Parlamento la sede propria della discussione in materia elettorale, dopo un periodo prolungato contrassegnato da una sorta di determinismo referendario. Il risveglio parlamentare in tema di riforma elettorale, peraltro, incontrerebbe un limite molto consistente in caso di esito positivo del *referendum* previsto per il prossimo 21 maggio. La proposta appena illustrata dal senatore D'Onofrio, ad esempio, sarebbe certamente incompatibile con un esito positivo del *referendum*, sia dal punto di vista costituzionale, sia per evidenti ragioni politiche che non mancherebbero di essere sostenute anche in Par-

lamento. Ricorda, quindi, che il contesto della discussione attuale è quello di un sistema politico ed elettorale fondato ormai sulla competizione tra coalizioni contrapposte, e tra i rispettivi *leader* di schieramento per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Tale novità ha prodotto, dal 1994 ad oggi, un potente fattore di modernizzazione nel sistema politico, pur avendo sofferto di gravi limiti e disfunzioni. Queste ultime manifestazioni, soprattutto con la crisi post-elettorale delle coalizioni e il conseguente cambiamento delle maggioranze di governo, non possono comunque indurre a travolgere il fondamento stesso, nel sistema elettorale, di quel fattore di modernizzazione. Occorre invece, proprio per sopperire alle carenze manifestate in concreto dal sistema vigente, accentuare i vincoli di coalizione e disporre nuovi incentivi ai legami di coalizione e sanzioni ai comportamenti trasformistici. Diversamente, si potrebbe alludere a una sorta di concezione stellare di partiti, agevolata dall'ipotesi elettorale definita come neoproporzionalista, in cui un partito importante e magari dotato di grandi mezzi di comunicazione rappresenta il centro di un sistema di alleanze integrato da altre componenti in funzione meramente ancillare. La critica rivolta al sistema uninominale maggioritario quale fonte di possibili degenerazioni trasformistiche e di fenomeni di notabilato deve essere considerata con attenzione, ma non può condurre ad abbandonare il sistema maggioritario, perché così si travolgerebbe anche l'indubitabile elemento positivo che esso ha introdotto nel sistema politico. I difetti di funzionamento del sistema maggioritario italiano, d'altra parte, dipendono in larga parte da cause estrinseche allo stesso sistema elettorale. In primo luogo, perché la crisi delle coalizioni elettorali vincenti nel 1994 e nel 1996 è stata ogni volta provocata dalle scelte deliberate di forze politiche ben determinate, la Lega Nord dapprima, Rifondazione comunista poi. Inoltre, perché negli stessi anni si è affermata una legislazione nel finanziamento dei partiti politici diretta a favorire, piuttosto che l'aggregazione, la frammentazione e la distinzione anche tra partiti alleati. Infine, ma non per ultimo, perché i regolamenti parlamentari sono stati evidentemente in aperta divaricazione dalla tendenza all'aggregazione dei partiti per coalizioni, cosicché la funzione storica di quei regolamenti, che per tradizione consolidata aveva sempre anticipato e favorito le novità evolutive del sistema politico, è invece entrata radicalmente in crisi nell'attuale temperie politico-istituzionale. In ogni caso, è opportuno e possibile approvare una nuova legge elettorale orientata alla competizione tra coalizioni e tra i rispettivi *leader*, che può assicurare un effetto di stabilizzazione del sistema anche senza modifiche costituzionali, perché essa inevitabilmente reagirebbe in concreto sull'esercizio del potere di scioglimento delle Camere in caso di crisi della coalizione vincente alle elezioni.

Il senatore FISICHELLA rileva nell'intervento del senatore D'Onofrio molte suggestioni teoriche di per sé fondate e persuasive, ma tali da indurre a riflettere sulla circostanza che nella storia delle classi dirigenti la ricerca di linee di condotta ispirate ad astrazioni teoriche ha procurato gravi danni alle rispettive collettività. Secondo il senatore D'Ono-

frio, un sistema elettorale di tipo neoproporzionale è il più idoneo ad assicurare il compimento della transizione italiana, più idoneo senz'altro del sistema maggioritario incompleto finora sperimentato e anche di quello che risulterebbe da un esito positivo del *referendum* abrogativo. Quanto al *referendum*, egli ritiene che nessuna riforma elettorale potrebbe essere approvata prima del 21 maggio, mentre le prospettive future sono condizionate proprio dall'esito del *referendum*, perché se prevarranno le astensioni o i voti negativi al quesito di abrogazione, potrà essere presa seriamente in considerazione anche un'alternativa radicale al sistema uninominale maggioritario, non così se vinceranno i voti favorevoli al quesito abrogativo. Sotto questo aspetto, egli considera positivamente la proposta avanzata dal senatore Elia e da questi illustrata nella seduta anti-meridiana, rivolta ad estendere alla Camera dei deputati il sistema elettorale vigente per il Senato, proposta che non coincide esattamente con il risultato del *referendum*, ma vi è senz'altro compatibile, con gli opportuni adattamenti. Si tratta, in questo caso, di un'ipotesi concreta e tendenzialmente costruttiva, mentre la proposta definita come neoproporzionalista manifesta un evidente difetto di concretezza, anche se in linea teorica si può riconoscere che la stabilità politica e di governo è compatibile con un sistema elettorale di tipo proporzionale. Nell'attuale assetto dei partiti politici italiani, nondimeno, occorre considerare l'influenza derivante dall'applicazione dei diversi sistemi elettorali e domandarsi quali reazioni ciascuno di essi potrebbe determinare nel sistema dei partiti. A suo avviso, una scelta neoproporzionale è destinata inevitabilmente ad alimentare la frammentazione dei partiti politici e ad aggravare, complicandolo, il processo di transizione del sistema politico italiano. Quanto è possibile prevedere da una simile scelta, infatti, è un lungo periodo di turbolenza, che potrebbe anche preludere a una ricomposizione nel sistema dei partiti, ma a prezzo di una serie di gravi disfunzioni. In secondo luogo, pur riconoscendo che la riforma del sistema elettorale è di per sé insufficiente ad assicurare la stabilità del sistema politico, perché in proposito occorrono senz'altro anche le necessarie modifiche costituzionali, soprattutto concernenti la figura del Primo ministro, va considerato che nella parte finale della legislatura vi è una sfasatura di tempi ineludibile tra la riforma elettorale possibile e la riforma costituzionale auspicata; di conseguenza, se si uniscono in un nesso inscindibile la riforma elettorale e quella costituzionale, quale postulato dell'ipotesi neoproporzionalista, il disegno complessivo è destinato a fallire, avendo intanto liquidato quell'elemento di aggregazione maggioritaria che è già presente nel sistema e avendo invece reintrodotta un sistema proporzionale non equilibrato dall'elezione diretta del Primo ministro. Egli considera come un errore capitale quello di aver consentito i cambiamenti di maggioranza dopo le elezioni del 1994 e del 1996, senza procedere allo scioglimento anticipato delle Camere, perché in tal modo è stato delegittimato quel bipolarismo in embrione che aveva consentito agli elettori di pronunciarsi su candidati alla carica di Presidente del Consiglio preventivamente indicati, anche se in modo non formale, dalle coalizioni elettorali. Le attuali tentazioni neoproporzionaliste,

dunque, sono particolarmente intense proprio perché quelle pratiche elusive del principio bipolare tendono ad alimentare gli argomenti di critica al sistema elettorale maggioritario. Senza i cosiddetti «ribaltoni», invece, non vi sarebbero argomenti sufficienti per gli avversari del sistema elettorale maggioritario. Un altro elemento di valutazione da tenere presente consiste nel considerare che l'associazione teorica tra sistema elettorale proporzionale e bipolarismo, da taluni fondata anche sull'esperienza storica della Repubblica federale di Germania, nel contesto italiano aveva una credibilità indiscussa dieci anni fa, ma allora nessuna grande forza politica la fece propria. Nell'attuale contesto, invece, essa rappresenta obiettivamente un arretramento perché il sistema maggioritario vigente, ancorché incompleto, ha comunque garantito una competizione bipolare, mentre un sistema elettorale proporzionale applicato a un sistema dei partiti ormai destrutturato non può condurre ad alcuna forma di competizione bipolare. Ulteriori contraccolpi da una scelta di tipo proporzionalista derivano da fattori di psicologia collettiva, perché vi sarebbe una delegittimazione drastica dell'attuale assetto politico, senza alcuna certezza su chi potrebbe avvantaggiarsene. La percezione del processo politico, infatti, cambierebbe repentinamente con un sistema elettorale che si manifesta inevitabilmente come un ritorno al passato e, data l'evoluzione già compiuta, i risultati sono imprevedibili. Occorre riflettere, inoltre, sul problema consistente nella necessaria ridefinizione dei collegi uninominali, che passerebbero dal 75 al 50 per cento dei seggi, con la necessità di un'opera difficile, complessa e conflittuale, senza alcuna garanzia di neutralità tecnica. Appare quanto mai singolare, dunque, che una proposta munita del corollario di una rideterminazione dei collegi elettorali possa provenire anche da esponenti dell'opposizione, laddove evidentemente l'opera di ridefinizione territoriale sarebbe demandata in sostanza al Governo. Dall'attuale deriva politica egli ha tratto la convinzione di dover assumere un atteggiamento discreto e riservato, ma ha ritenuto necessario, nell'attuale dibattito sul sistema elettorale, esporre le proprie convinte valutazioni.

Il senatore PIERONI conviene sull'analisi condotta da ultimo da parte del senatore Fisichella riguardo ai fenomeni di deriva politica, che rivelano una classe dirigente non consapevole di sé e legata a schemi concettuali, come quello del compimento della transizione del sistema politico, che dopo l'esperienza della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali sarebbe più opportuno non riproporre. Quell'esperienza, infatti, portata fino a un punto di maturazione particolarmente avanzato, con un impulso condiviso alla riforma complessiva del sistema istituzionale, fu poi inopinatamente abbandonata e travolta, con grave discredito per la classe politica. Ormai prossimi al termine della legislatura, una riforma del sistema elettorale dovrebbe invece compiere quella transizione che non si è voluta realizzare con lo strumento ben più adatto delle riforme costituzionali. A suo parere, il senatore D'Onofrio è stato particolarmente concreto nell'esporre la motivazione politica della proposta neoproporzionalista, una motivazione consistente nel perseguire l'egemonia centrista

nello schieramento di centro-destra e il confinamento del centro-sinistra in uno spazio politico minoritario. Tale intento, legittimo e funzionale al disegno di una parte almeno dell'attuale schieramento di centro-destra, non può però essere sostenuto dai partiti del centro-sinistra, perché non è evidentemente compatibile con le loro aspirazioni. Tuttavia, egli ritiene che non si dovrebbero perseguire obiettivi politici attraverso esercitazioni sui sistemi elettorali, che invece vanno ridefiniti come strumenti neutrali per consentire ai cittadini scelte consapevoli ed efficaci. Il problema attuale, allora, è quello di eliminare la quota proporzionale del 25 per cento, assicurando insieme la rappresentatività del sistema e la stabilità di governo. Non sarebbe produttivo, invece, insistere in una concezione bipolare estrema, che non tiene in alcun conto le esigenze di rappresentanza delle forze minori e intermedie e dunque dà forza, per contrapposizione, alle tentazioni neoproporzionaliste. Il fallimento della riforma costituzionale è stato un errore così grave da doverne pagare il prezzo per lungo tempo, ma la sua parte politica non intende comunque tornare a un passato che non può essere riproposto, né è disponibile a sistemi elettorali maggioritari caratterizzati da una sorta di brutalità verso ogni criterio di rappresentanza. Di conseguenza, egli manifesta particolare attenzione alla proposta illustrata nella seduta antimeridiana dal senatore Elia, che potrebbe essere integrata dalla previsione di un premio di maggioranza. Osserva, infine, che la prossima elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali determinerà inevitabilmente una modificazione sostanziale nel sistema politico, che non potrà essere ignorata senza il rischio di provocare gravi disfunzioni istituzionali.

Il senatore LA LOGGIA premette che i sistemi elettorali sono i più vari e sono tutti imperfetti e caratterizzati spesso da una contaminazione tra elementi diversi. Quanto all'esperienza italiana, essa appare caratterizzata a suo avviso soprattutto dalla mancata considerazione del problema della natura e della funzione dei partiti politici, quali strumenti di raccordo tra i cittadini e le istituzioni. D'altra parte, l'impostazione sostanzialmente proporzionalistica del sistema costituzionale vigente è entrata in conflitto con il nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario, introdotto sulla scorta di un *referendum* abrogativo e della persistente inerzia del Parlamento sul sistema elettorale. Ciò ha dimostrato l'abdicazione del Parlamento a uno dei suoi compiti più importanti, quello di riformare il sistema elettorale una volta che l'esigenza di riforma si era manifestata in tutta la sua necessità. Quanto al *referendum* indetto per il 21 maggio, da una parte è possibile pronunciare una doppia risposta positiva, l'una all'ennesima sostituzione del corpo elettorale al Parlamento per una decisione importante in materia elettorale, l'altra alla specifica soluzione di sistema elettorale indicata dal *referendum*, come pure è possibile pronunciare un doppio no, l'uno alla nuova abdicazione parlamentare in materia elettorale, l'altro all'esito previsto del *referendum* abrogativo. Occorre, allora, riaffermare la necessità di una nuova legge elettorale, con un impegno solenne assunto dalle forze politiche, che prevenga una nuova

delegittimazione del Parlamento e dei parlamentari attualmente in carica. Il problema, infatti, non è tanto nella scelta tra i diversi modelli elettorali, quanto nella necessità di arrivare a una soluzione della questione elettorale. Pur consapevoli della necessaria connessione tra riforma elettorale e riforme costituzionali in tema di forma di governo, appare oggi velleitario realizzare entrambi i risultati contestualmente, mentre è possibile pervenire presto ad una riforma elettorale, anche come preludio a una riforma costituzionale da realizzare nella prossima legislatura. Egli non si pronuncia sul modello elettorale da prescegliere, non avendo ancora assunto il suo partito una determinazione conclusiva al riguardo; nondimeno, intende ribadire la necessità e l'urgenza di una riforma elettorale, in primo luogo per non delegittimare ulteriormente il Parlamento: di conseguenza, avanza la proposta di assumere un impegno solenne tra le forze politiche, quelle rappresentate in Parlamento e quelle che non vi sono rappresentate ma sono impegnate ad esempio nel *referendum* abrogativo in materia elettorale, per una riforma da realizzare in tempi certi e ravvicinati, prima della data prevista per il *referendum* abrogativo. Dichiara di apprezzare, inoltre, il tentativo compiuto dal senatore Elia, diretto a perseguire nella sostanza il risultato del *referendum*, correggendone l'esito possibile in modo organico e coerente. Quell'esito, infatti, non potrebbe realizzare un buon sistema elettorale, perché non consente scelte chiare agli elettori, né è suscettibile di rafforzare il bipolarismo, di ridurre la frammentazione politica e di assicurare la stabilità della maggioranza. D'altra parte, tutte le proposte di riforma elettorale avanzate sinora non appaiono pienamente risolutive, soprattutto perché esse esigono comunque l'integrazione di una riforma costituzionale concernente la forma di governo, che se viene orientata all'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Repubblica non implica necessariamente un sistema elettorale maggioritario perché sarebbe compatibile anche con un sistema elettorale proporzionale. Invita il Presidente della Commissione, infine, a voler promuovere una discussione proficua e diretta a un risultato conclusivo in un termine convenzionalmente stabilito, precedente la data del *referendum* abrogativo, in modo che in un caso o nell'altro saranno chiare agli elettori le scelte e le responsabilità di ogni forza politica. Diversamente, si offrirebbe di nuovo al paese la dimostrazione che il Parlamento non è in grado di affrontare la questione elettorale, se non sulla spinta di un *referendum* abrogativo.

Il senatore BESOSTRI rileva che l'offensiva dei proporzionalisti potrà avere il paradossale effetto, sicuramente non desiderato dai proponenti, di mobilitare ulteriormente l'elettorato che parteciperà alla consultazione referendaria rendendo possibile così il raggiungimento del *quorum* di validità della consultazione. Non crede poi, contrariamente a quanto affermato dal senatore La Loggia, che la proposta illustrata dal senatore d'Onofrio preveda un sistema proporzionale puro. Del resto anche l'ipotizzata investitura diretta del *premier* non è conforme alla purezza teorica di un sistema proporzionale. Più in generale, considera preliminare a ogni ri-

forma elettorale l'adozione di una efficace regolamentazione del sistema dei partiti, avendo presente che il nodo essenziale da risolvere è quello della selezione delle candidature per le competizioni elettorali: occorre essere consapevoli, infatti, della realtà per così dire lapalissiana che impedisce di essere eletto a chiunque non sia candidato. Ritiene, inoltre, che una riforma del sistema elettorale debba farsi carico anche del problema del crescente astensionismo, che riduce la legittimazione degli organi elettivi. Occorre, dunque, elaborare criteri che incentivino la partecipazione, incidendo in particolare sul sistema attraverso il quale si recuperano, nell'attuale sistema, i candidati meglio piazzati nei singoli collegi. Sostiene anche che la legge elettorale debba essere formulata in modo chiaro così da evitare il crescente contenzioso, sul quale le due Camere nel nostro sistema sono chiamate a pronunciarsi, decidendo con decisioni a maggioranza ovviamente influenzate dalla appartenenza all'uno o all'altro schieramento dei contendenti. Ricorda come simili questioni in Germania rientrano nella competenza del Tribunale costituzionale. Quanto all'ipotesi avanzata dal senatore d'Onofrio, di prevedere sul modello tedesco anche l'attribuzione di seggi aggiuntivi, ricorda come tale possibilità sia stata giudicata conforme alla Costituzione dal medesimo Tribunale costituzionale solo a condizione che il suo esperimento non incida in modo significativo sulla rappresentatività del *Bundestag*. Simili riflessioni critiche dovrebbero essere svolte, a suo avviso, con riferimento al concreto operare della legge che regola l'elezione dei consigli regionali, che rende possibile un analogo meccanismo.

Nel complesso, condivide l'intento manifestato da più parti di riprendere l'esame della questione elettorale, così da elaborare una proposta condivisa prima dello svolgimento della consultazione referendaria.

Il relatore VILLONE esprime il suo apprezzamento per la qualità degli interventi nella discussione odierna, in particolare quelli del senatore Elia e del senatore d'Onofrio, che ha reso evidente il risultato politico cui è diretta la sua proposta. Condivide altresì le argomentazioni svolte dal senatore Fisichella e richiama l'attenzione della Commissione sulla coerenza delle iniziative in esame con il quesito referendario, coerenza che occorre valutare con attenzione. Mostra infine la massima attenzione per la proposta politica e di metodo avanzata dal senatore La Loggia, cui è necessario a suo avviso dare in tempi brevi una chiara risposta.

Anche il ministro MACCANICO dichiara di apprezzare il dibattito che si è svolto oggi in Commissione sulla materia elettorale: una discussione che l'appuntamento referendario, a suo avviso, in nessun modo preclude né inibisce. Ricordato che il Governo ha già iniziato una consultazione delle forze politiche, ritiene che la proposta avanzata dal senatore La Loggia non sia eludibile: occorre dunque ricercare una soluzione anche prima del *referendum*. In proposito segnala quindi che, se l'obiettivo è quello di evitare la consultazione referendaria, il dibattito non può che muoversi nel senso proposto dal quesito referendario. In tale direzione

sembra a suo avviso muoversi il disegno di legge illustrato dal senatore Elia. Più in generale, afferma che gli obiettivi del confronto politico in materia debbano essere quelli di assicurare una maggiore stabilità dell'esecutivo, una sua più sicura investitura da parte del corpo elettorale nonché la semplificazione degli schieramenti politici. Il fallimento della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali non deve poi far ritenere preclusa la strada delle riforme istituzionali, secondo le ordinarie procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione. Considera anzi necessaria la ricerca di un accordo tra le varie forze politiche anche su alcune puntuali modifiche della Costituzione. In proposito ricorda che il rafforzamento degli esecutivi regionali e più in generale delle attribuzioni delle regioni, realizzate in questa legislatura, rendono indispensabile una maggiore stabilità del Governo nazionale. Si tratta di una esigenza che tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, devono a suo avviso sentire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

567^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia****(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2180, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3215 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3215, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2180 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio 1999.

Su proposta del relatore RUSSO la Commissione conviene di congiungere i disegni di legge in titolo.

Intervenendo ad integrazione della relazione già svolta in occasione della seduta del 16 febbraio, il relatore RUSSO sottolinea l'urgenza del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, evidenziando peraltro come l'esame di tale testo debba tener conto della intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo n.300 del 1999 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 del predetto decreto legislativo riformano infatti l'organizzazione del Ministero della giustizia e, conseguentemente, incidono su profili problematici oggetto di alcune delle disposizioni dei disegni di legge in titolo. Per quanto riguarda il disegno di legge n.3215 si tratta, in particolare, dell'articolo 7 dello stesso, per cui l'esame dei disegni di legge dovrà da un lato tener conto delle esigenze di coordinamento con il menzionato decreto legislativo e, dall'altro, limitarsi agli aspetti concernenti il decentramento dei servizi della giustizia

che, a suo avviso, costituisce una prospettiva di riforma suscettibile di contribuire in maniera incisiva a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(204) SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

(3269) MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO ISTITUITO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2735

Il PRESIDENTE avverte che alle ore 15,30 di oggi è convocato il Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n.2735, in materia di locazione finanziaria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A seguito di una richiesta in tal senso formulata dal senatore CENTARO, il presidente PINTO propone l'inserimento all'ordine del giorno della prossima settimana del disegno di legge n. 4489, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie».

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

340^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Veneto.**La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In relazione al contenuto proprio del disegno di legge n. 4336, come definito dalla risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria, il Presidente GUERZONI dichiara inammissibili, per estraneità alla materia, gli emendamenti 2.0.1, 3.0.24, 3.0.29, 4.0.17, 5.0.10, 11.0.12, 11.0.16, 11.0.23, 16.0.1, 16.0.2, 17.0.3, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.15, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.0.1, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 23.0.2, 23.0.3, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.16, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.20, 30.0.21, 30.0.22, 30.0.23, 30.0.25, 30.0.27, 30.0.28 (limitatamente ai commi 2 e 3), 30.0.29, 30.0.31, 30.0.38, 30.0.39, 30.0.40, 30.0.41 e 30.0.42. Egli dichiara inoltre inammissibile l'emendamento 11.0.3 perché privo di contenuto normativo.

Il Presidente, inoltre, in ragione della particolare rilevanza dell'emendamento 1.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene opportuno consentire la presentazione di eventuali subemendamenti a tale proposta emendativa. Egli propone pertanto di fissare per le ore 13 di martedì 28 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Per quanto riguarda invece i subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo, il Presidente GUERZONI propone di fissare per le ore 13 di mercoledì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il Presidente GUERZONI puntualizza, infine, che i subemendamenti saranno dichiarati ammissibili solo se strettamente correlati per materia e per fattispecie trattata a quella dell'emendamento cui sono riferiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente GUERZONI informa che le sedute della prossima settimana saranno interamente dedicate all'esame del disegno di legge n. 4336, al fine di trattare gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione permanente avrà espresso il proprio parere.

Rispondendo ad una richiesta del senatore ROSSI, egli si riserva di valutare la possibilità di non convocare la Commissione per martedì pomeriggio.

Il Presidente comunica, infine, di aver nominato il senatore Pasquini relatore sul disegno di legge sullo «Statuto dei diritti del contribuente», approvato dalla Camera dei deputati, ed il senatore Castellani relatore sui disegni di legge concernenti i beni perduti all'estero dei cittadini italiani.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 1.**

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1/1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione*). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo l'articolo 127 é inserito il seguente:

‘Art. 127-bis. - (*Disposizioni in materia di imprese estere partecipate*). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equipollenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare principalmente i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini del presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si tiene conto degli articoli 54, quarto comma e 67, terzo comma. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del periodo precedente, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 7, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto dell'ultimo periodo di tale comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;

b) all'articolo 76, i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equipollenti.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine

di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis';

c) nell'articolo 20, comma 2, lettera b), le parole: 'di cui alle lettere h) e i)', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alle lettere c), f), h), h-bis), i) e l)';

d) nell'articolo 96-bis:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

'4-bis. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma';

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma 4-bis';

3) è abrogato il comma 7;

e) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

'Art. 106-bis. - (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 e quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo sono computate fino a concorrenza di detti crediti nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 di tale comma'."

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera d) si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4-bis dell'articolo 96-bis, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera e) ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese)

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e alle altre norme di legge, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 2-ter.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui all'articolo 2-bis per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 2-*quater*.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 2-*quinquies*.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalu-

tazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 2-*sexies*.

1. Le disposizioni dell'articolo 2-*quater* possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis*, dei beni indicati in tale articolo.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 2-*quinquies*, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 2-*ter*.

Art. 2-*septies*.

1. Le disposizioni degli articoli da 2-*bis* a 2-*quinquies* si applicano, per i beni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*sexies* relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richie-

sta, all'Amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 2-octies.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-septies ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.».

2.0.100

IL GOVERNO

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *n-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel precedente periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere da gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.».

3.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono sostituite con le parole: "del 19 per cento";

b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.";

c) nell'articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.".

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, le parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono sostituite con le parole: "la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze".

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.».

Dopo l'**articolo 3**, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

*(Società destinatarie di conferimenti previsti
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare a titolo d'imposta sostitutiva

possono essere compensati con eventuali eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché portati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3-ter.

*(Società che hanno eseguito conferimenti previsti
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 3-bis, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3-bis, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

Art. 3-quater.

*(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358)*

1. Le disposizioni dell'articolo 3-bis si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

Art. 3-quinquies.

(Disciplina dell'imposta sostitutiva)

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 3-*bis*, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 3-*ter*, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle citate disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 3-*bis* non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 3-sexies.

(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 3-*bis* a 3-*quinquies* della presente legge.».

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento", e le parole: "nei sette esercizi successivi", sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.160

IL GOVERNO

Art. 4.

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e 1) del comma 1 dell'articolo 47";

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rap-

porto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente;"

c) all'articolo 13, comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 2, la lettera a) è soppressa;

e) all'articolo 50, comma 8, il primo periodo è soppresso.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.";

b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis) corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.";

c) all'articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597." sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso." sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 16 dello stesso testo unico.".

3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47 comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico.

4. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.».

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Spese mediche di assistenza specifica)

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono aggiunte le seguenti: "e di assistenza specifica".

2. La presente disposizione si applica a partire dalle spese di assistenza specifica sostenute nel periodo d'imposta 2000.».

4.0.110

IL GOVERNO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito."

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2, dell'articolo 10, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.».

4.0.120

IL GOVERNO

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le società per azioni costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, possono deliberare, nel rispetto degli articoli 2327, 2436 e 2445, secondo comma, periodo secondo del codice civile, la riduzione del capitale sociale nella misura corrispondente all'importo dei contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dall'Unione europea e dalle regioni per la costruzione degli impianti e delle attrezzature così come allocati nello stato patrimoniale, ex articolo 2343 del codice civile, relativa alla costituzione della società stessa, ferma restando i valori di allocazione di tali immobilizzazioni.

2. L'operazione di riduzione del capitale sociale così determinata, che non libera i soci dall'obbligo di versamenti eventualmente dovuti alla società, comporta l'imputazione dell'ammontare corrispondente alla riduzione stessa a riserva indivisibile appositamente istituita, utilizzabile solo per la copertura di perdite di esercizio».

2.0.1

PASQUINI

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di redditi delle imprese per le quali è prevista la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate nelle fasce fluviali a rischio di cui all'articolo 4-quinquies della legge n. 228 del 1997 e successive modifiche e integrazioni)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

2. Il tasso d'interesse dell'1,5 per cento nonchè la durata del periodo di preammortamento previsti dall'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo

4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

4. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata sulla base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purchè documentate».

3.0.24

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* della legge 27 ottobre 1995, n. 438, come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il Mediocredito centrale Spa e la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi loro assegnati di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, sulle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 dello stesso decreto-legge n. 691 del 1994 e sull'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal citato comma 5 dell'articolo 11, corrispondono ai soggetti beneficiari, alla scadenza di ciascuna rata del piano di ammortamento

mento di rimborso dei finanziamenti ottenuti ai sensi dei predetti articoli 2 e 3, e di quelli convertiti ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* della legge 27 ottobre 1995, n. 438, per il tramite della banca che ha erogato finanziamenti stessi un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate agevolate da pagare e dell'importo delle rate agevolate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del 1997 e successive modificazioni. Ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, come novellato dall'articolo 23, commi 6-*quinquies* e 6-*septies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, non si applicano le disposizioni previste dal presente comma. I contributi di cui al presente comma, sono da considerare contributi in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale Spa e dell'Artigiancassa Spa previsti dal presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile".».

3.0.29

BRIGNONE

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norma interpretativa)

1. Si considera imposta il contributo straordinario di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1999, n. 448 dovuto dalle imprese in ragione del numero di dipendenti iscritti al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e in servizio alle date del 1° gennaio 2000, 2001 e 2002».

4.0.17

CASTELLANI Pierluigi

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio anticendi ed aventi sedi nei rispettivi territori sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività anticendi e protezione civile.

2. Per gli stessi soggetti sono autorizzati tutti i collegamenti esercitati alla data 31 dicembre 1999, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti già autorizzati.

3. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 8-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;"».

11.0.3

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai dipendenti dall'ATI che, in seguito al processo di ristrutturazione dell'Ente tabacchi italiani, risultino in esubero, si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, relative al personale dell'Ente».

11.0.12

STANISCIÀ, PELELLA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di ridurre le conseguenze economiche ed occupazionali derivanti dall'aumento del costo del gasolio da pesca, i benefici per la pesca mediterranea di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997, convertito con legge 27 febbraio 1998, n. 30, per gli anni 2000 e 2001 sono estesi alla pesca costiera ravvicinata, alla pesca costiera locale nonché alla pesca in acque lagunari e salmastre.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente, valutata in 18 miliardi, si provvede per l'anno 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale, parte corrente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

11.0.16

BARRILE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 è abrogato.

2. Al fine di conseguire la necessaria uniformità per il rilascio del parere tecnico di cui agli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 per i trasporti e impianti fissi il Governo è delegato ad emanare un regolamento con l'obiettivo di unificare e semplificare la normativa procedurale relativa ai fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.

3. All'onere derivante all'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

11.0.23

MANFREDI, RIZZI

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, le parole: "e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in Tesoreria unica" sono soppresse».

16.0.1

CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, le parole: "e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in Tesoreria unica" sono soppresse».

16.0.2

CIMMINO, COSTA

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Commissione interministeriale manifestazioni a premio)

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento ed i compensi spettanti ai componenti della Commissione interministeriale prevista dall'articolo 58 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.».

17.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, dopo le parole: "accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto" è aggiunto il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".».

17.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di alloggi di servizio della Difesa)

1. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpretano nel senso che le maggiorazioni previste al medesimo comma non si applicano solo nel caso in cui gli utenti e i familiari conviventi non siano proprietari di altro

alloggio abitabile sul territorio nazionale e il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi sia inferiore a quello annualmente determinato con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Sono fatti salvi gli atti eventualmente adottati in difformità. I canoni dovuti per l'anno 1994 per gli alloggi appartenenti al demanio militare restano esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

17.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (imposta sulle concessioni statali), si interpreta nel senso che l'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche, delle concessioni-contratto e di quelle i cui canoni sono determinati in base agli articoli 03 e seguenti della legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

17.0.15

GAMBINI

Art. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1-ter, comma 2 e 4-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il termine di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonchè il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 19 dicembre 1994,

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, da parte degli aventi diritto, sono fissati al 30 settembre 2000".».

22.10

BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1-ter, comma 2, e all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei titolari delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati, esclusivamente per le nuove domande, al 30 giugno 2000.

1-ter. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2000.».

22.11

SARACCO, MORANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1-ter, comma 2, e all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei titolari delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati, esclusivamente per le nuove domande, al 30 giugno 2000.

1-ter. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2000.».

22.12

BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1-ter, comma 2, e all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei titolari delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati al 30 giugno 2000.

1-ter. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2000».

22.13

MANFREDI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, il periodo di utilizzo del finanziamento nonchè il termine stabilito per la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, commi 12 e 14, e 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'originario periodo di preammortamento".».

22.14

BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo di utilizzo del finanziamento nonchè il termine stabilito per la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, commi 12 e 14, e 2, comma 8, del decreto interministeriale 23 marzo 1995, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'originario periodo di preammortamento. Sono ritenuti conformi in relazione ai pro-

grammi di spesa le compensazioni tra le varie voci dell'originario piano di investimento entro il limite massimo del 35 per cento del danno totale attestato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995".».

22.15

BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un contributo calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private situate sul territorio comunale.

1-ter. Il contributo è applicato dal comune con deliberazione consiliare, con aliquote percentuali non superiori al 3 per cento sui corrispettivi delle prestazioni.

1-quater. Il contributo, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali, è riscosso dai proprietari delle strutture ed è versato ai rispettivi comuni. Il gettito del contributo è destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e sviluppo delle attività turistico-alberghiere.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città stabilisce criteri e modalità di applicazione del contributo di cui al comma 1».

22.16

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un contributo calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private situate sul territorio comunale.

1-ter. Il contributo è applicato dal comune con deliberazione consiliare, con aliquote percentuali non superiori al 3 per cento sui corrispettivi delle prestazioni.

1-quater. Il contributo, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali, è riscosso dai proprietari delle strutture ed è versato ai rispettivi comuni. Il gettito del contributo è destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e sviluppo delle attività turistico-alberghiere.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città stabilisce criteri e modalità di applicazione del contributo di cui al comma 1».

22.17

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dall'anno 2000 alle province ed ai comuni interessati nella misura complessiva di 63 miliardi di lire, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti. All'onere conseguente all'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

22.18

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dall'anno 2000 alle province ed ai comuni interessati nella misura complessiva di 63 miliardi di lire, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti. All'onere conseguente all'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

22.19

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dall'anno 2000 alle province ed ai comuni interessati nella misura complessiva di 63 miliardi di lire, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti. All'onere conseguente all'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

22.20

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e secondo i criteri previsti dalla predetta norma è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con attribuzione ai comuni del medesimo contributo attribuito per il 1999. In caso di insufficienza di fondi il contributo viene riconosciuto in proporzione alla perdita del gettito ICI subita da ciascun comune. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

22.21

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e secondo i criteri previsti dalla predetta norma è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con attribuzione ai comuni del medesimo contributo attribuito per il 1999. In caso di insufficienza di fondi il contributo viene riconosciuto in proporzione alla perdita del gettito ICI subita da ciascun comune. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

22.22

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e secondo i criteri previsti dalla predetta norma è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con attribuzione ai comuni del medesimo contributo attribuito per il 1999. In caso di insufficienza di fondi il contributo viene riconosciuto in proporzione alla perdita del gettito ICI subita da ciascun comune. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

22.23

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".».

22.24

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".».

22.25

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".».

22.26

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 115, secondo comma, del decreto legislativo n. 77 del 1995, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) anno 1999 comuni con popolazione da 25.000 a 39.999 abitanti;

d) anno 2000 comuni con popolazioni da 10.000 a 24.999 abitanti;

e) anno 2001 comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".».

22.27

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 115, secondo comma, del decreto legislativo n. 77 del 1995, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) anno 1999 comuni con popolazione da 25.000 a 39.999 abitanti;

d) anno 2000 comuni con popolazione da 10.000 a 24.999 abitanti;

e) anno 2001 comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".».

22.28

ALBERTINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni relative ad immobili privati danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che necessitano di essere demoliti e rilocalizzati)

1. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. Al relativo onere, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 2000 sui capitoli di bilancio dei comuni interessati, e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire l'onere della demolizione è a carico dei bilanci comunali e le aree medesime sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi».

22.0.1

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi finanziamenti previsti, sono ritenuti conformi in relazione ai programmi di spesa le compensazioni tra le varie voci dell'originario piano di investimento entro il limite massimo del 35 per cento del danno totale attestato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro in data 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995".».

22.0.3

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nei limiti delle risorse assegnate, per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuata, in relazione alle opere di ripristino, sulla

base delle spese effettivamente sostenute mediante l'utilizzo delle somme ricevute, purchè documentate e sulla base dell'importo convertito per i mutui di cui all'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni".».

22.0.4

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqües*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte".».

22.0.5

BRIGNONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il tasso d'interesse dell'1,5 per cento e la durata dei finanziamenti fissata in dieci anni, di cui tre di preammortamento, previsti dall'articolo 3-*quinqües*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228".».

22.0.6

BRIGNONE

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: 'dagli eventi alluvionali in questione' sono inserite le seguenti: ', compresi i mutui sopra indicati contratti dalle imprese risultate danneggiate che non hanno ripreso o hanno ceduto, successivamente all'evento alluvionale, l'attività allo scopo di poter fruire della rilocalizzazione ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,'".».

22.0.7

BRIGNONE

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo le parole: 'dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,' sono inserite le seguenti: 'compresi i titolari delle imprese sopraindicate che hanno rilocalizzato la propria attività successivamente alla data del 4 novembre 1994,'".».

22.0.8

BRIGNONE

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Alla legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, di attuazione della legge n. 228 del 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento".».

22.0.9

BRIGNONE

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 55, dopo il comma 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

"23-bis. Nel biennio 2000-2001, non potrà essere richiesto ulteriore aumento ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione ai quali sia stato già applicato l'aumento del canone o corrispettivo in misura superiore al 100 per cento".».

22.0.10

TAPPARO

Art. 23.

Dopo l'**articolo 23**, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Demanio lacuale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a trasferire

al demanio dei Comuni, nel cui abitato ricadono, i beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) successione dei Comuni competenti per territorio nei rapporti giuridici ed economici in atto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1;

b) conferimento ai Comuni di tutte le funzioni relative alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni concessori per le attività affidate in gestione, nonchè alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi, anche mediante forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo appositi Consorzi;

c) riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai Comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.».

23.0.2

CARPINELLI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2,
della legge 8 agosto 1977, n. 546)*

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedimento diverso da quello originario, un immobile distrutto di comproprietà tra più titolari, ed ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

23.0.3

MORO

Art. 30.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994, aggiungere le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000 l'aliquota è determinata al 30 per cento; dal 1° gennaio 2001 l'aliquota è determinata al 20 per cento; dal 1° gennaio 2002 l'aliquota è determinata al 10 per cento".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

30.0.1

ROGNONI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

30.0.2

ROGNONI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di semplificazione della compravendita di immobili)

1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse».

30.0.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, si intendono estese anche ai dipendenti dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida».

30.0.6

DONISE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Le imprese, per i finanziamenti ottenuti secondo la legge n. 228, del 16 luglio 1997, possono rinegoziare i tassi e la durata degli stessi secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 132, del 13 maggio 1999, a condizione che le medesime rilocalizzano i benefici nelle zone colpite da eventi calamitosi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

30.0.16

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive integrazioni e modificazioni eliminare le parole "torrenti, canali".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.17

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 21 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. I comuni montani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, articolo 4, non sono soggetti al pagamento di canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreno demaniale.

2-ter. Le norme contenute nelle leggi del 21 dicembre 1961, n. 1501, 1° dicembre 1981, n. 692 e 26 giugno 1990, n. 165 modificata dalla legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano ai comuni di cui al comma precedente".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.18

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1 dopo le parole: "a disposizione delle organizzazioni di volontariato" aggiungere "anche di protezione civile".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.20

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 31 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 è aggiunto il seguente comma 3:

"A richiesta dei comuni interessati, da presentarsi entro 120 giorni, la Cassa depositi e prestiti provvede a rinegoziare i mutui in essere secondo il tasso praticato all'atto della domanda di rinegoziazione".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.21

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 è trasferita alle regioni. Di conseguenza sono abrogati il settimo capoverso dell'articolo 66 e la lettera i) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

30.0.22

MANFREDI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'articolo 26, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"Gli olii di oliva commestibili italiani devono riportare sull'etichetta del contenitore la seguente indicazione: "olio d'oliva italiano ottenuto dalla frangitura di olive italiane".».

30.0.23

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'articolo 26, dopo il comma 2, aggiungere seguente:

"2.bis. Gli olii di oliva commestibili devono riportare sull'etichetta del contenitore la seguente indicazione: "olio d'oliva franto dalle olive".».

30.0.25

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 17 del regio decreto n. 7088 del 1890, sopprimere al primo periodo le seguenti parole: "e periodicamente ogni due anni in tutti

i capoluoghi di mandamento nei comuni che contino non meno di venti utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso" e sopprimere completamente il terzo periodo dalle parole: "La verifica" alle seguenti: "si trovano".».

30.0.27

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato, mentre l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiaria e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di dieci anni. A tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell'importo massimo di 50 miliardi di lire annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio".».

30.0.28

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, come convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è così modificato: "L'ufficio del registro provvede a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, relativamente a qualsiasi cessione di proprietà o godimento o uso esclusivo di un fabbricato e di parte di essa per un tempo superiore a un mese, l'esatta ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene".».

30.0.29

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 3 della legge 3 maggio 1955, n. 405, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro delle finanze è istituito un premio da assegnarsi all'autore italiano che si sia contraddistinto in modo particolare in studi di finanza pubblica.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando le somme iscritte nell'unità previsionale di base 'funzionamento' del Centro di responsabilità Segretariato generale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".».

30.0.31

BONAVITA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 114 del 3 aprile 1985 convertito in legge n. 211 del 30 maggio 1985, sono estese ai dipendenti dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "fondo speciale di parte corrente"

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.38

LAURO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il comma 33 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 32, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nella lettera *a)*, del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli iscritti in quiescenza alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 32, viene automaticamente ripristinata, solo per il futuro, la corresponsione ai predetti pensionati della perequazione annuale anche sul trattamento pensionistico integrativo.

Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione".».

30.0.39

D'ALÌ, LA LOGGIA, SCHIFANI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per le finalità connesse all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche e integrazioni, dall'anno 2000 è iscritto nel corrispondente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno un fondo di diciassette miliardi di lire a titolo sostitutivo, nei limiti fissati dal Regolamento di cui al comma 3, dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe orarie a pagamento dovute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di vigilanza ai locali e luoghi di pubblico spettacolo sul territorio nazionale, ai sensi della richiamata legge n. 966 del 1965.

2. All'onere complessivo di cui al primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e corrispondenti proiezioni per gli anni 2001 e 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

3. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministero dell'interno vengono individuati i soggetti di spettacolo che, per il combinato disposto dei commi 1 e 2 del presente articolo, vengono esentati dal pagamento delle tariffe per il servizio di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di cui al fondo del comma 1».

30.0.40

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Lo Stato italiano concorre, con le modalità di cui alla presente legge, all'effettuazione delle celebrazioni per il centocinquantenario della nascita di Enrico Dell'Acqua, pioniere dell'esportazione italiana, da svolgersi nel comune di Busto Arsizio, nel corso del triennio 1999-2001.

2. Nel quadro delle celebrazioni di cui all'articolo 1, l'Associazione denominata "Centro studi Enrico Dell'Acqua", in considerazione delle proprie finalità statutarie, volte a favorire e promuovere, senza scopo di lucro, iniziative di studio e di ricerca per l'approfondimento e la divulgazione dei temi e dei problemi relativi all'*export*, è autorizzata a realizzare

le iniziative di cui all'articolo 3, alle quali lo Stato concorre nella misura prevista dall'articolo 4.

3. L'Associazione "Centro studi Enrico Dell'Acqua" provvede alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) organizzazione di un convegno sull'*export* meccano-tessile, che coinvolga prevalentemente le piccole e medie imprese, gli enti pubblici e privati, gli organi di stampa e gli operatori più rappresentativi del settore;

b) indizione di un concorso di tesi di laurea su Enrico Dell'Acqua, riservato agli studenti iscritti alle università aventi sede nelle città di Milano, Pavia, Novara e Castellanza;

c) indizione di un premio giornalistico finalizzato all'intepretazione e alla valorizzazione della figura umana e imprenditoriale di Enrico Dell'Acqua;

d) organizzazione della rassegna "Busto Expo 2000", in prospettiva storico-culturale-industriale-informatica, da avviare nel 1999 e di attuare nel 2001, al fine di progettare il futuro imprenditoriale in un rinnovato quadro economico internazionale.

4. Al fine di contribuire al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 3, è attribuito all'Associazione "Centro studi Enrico Dell'Acqua" un contributo pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, lire 730 milioni per l'anno 2000 e lire 200 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.41

TOMASSINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni del codice della strada)

1. Il comma dell'articolo 207 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "i proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono destinati alle attività istituzionali degli stessi".».

30.0.42

MONTAGNA, MACONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

361^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BESSO CORDERO*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di Contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 644)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il presidente BESSO CORDERO, in qualità di relatore, illustra alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, lo schema di contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV),

premessi che:

- si ritiene pregiudiziale sottolineare come il contratto di programma e di servizio è stato stipulato e quindi trasmesso al Parlamento con un ritardo che supera i due anni rispetto a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 665 del 1996;

- si sottolinea inoltre che, nonostante la legge preveda la durata di anni tre del contratto di programma e di servizio, la validità dello stesso, causa il notevole ritardo, risulta notevolmente ridotta in funzione della trasformazione dell'Ente in S.p.A. che deve avvenire entro la fine del 2000;

considerato:

- che si deve provvedere alla trasformazione di E.N.A.V. in S.p.A.;
- che molti Enti, assimilabili per funzioni ad E.N.A.V., in Europa sono già stati trasformati in S.p.A., fatto questo che consente loro di aumentare le quote controllate di traffico;
- che lo stesso contratto di programma e di servizio previsto dalla legge tende ad adeguare il quadro nazionale di assistenza al volo a quello europeo;
- che la stipula del contratto di programma deve comunque precedere la trasformazione di E.N.A.V. in S.p.A.;
- che tale trasformazione porterà ad una autentica autonomia tariffaria al fine di raggiungere l'autosufficienza finanziaria e l'abbattimento dei costi per gli utilizzatori dei servizi;
- che la normativa che regola le tariffe e i trasferimenti statali è in ogni caso da rivedere in quanto non compatibile con il nuovo assetto di società di capitali che si prefigura per E.N.A.V.;
- che il contratto di programma garantisce ad E.N.A.V. un regime di certezza finanziaria, ma impone elementi di modulazione che garantiscano la tutela degli utenti, della collettività e l'efficienza di E.N.A.V. pur nella sua qualità di monopolista del servizio;
- che nel medio termine E.N.A.V. deve predisporre per la gestione di 1.5 milioni di voli l'anno con l'obiettivo di raddoppiare la capacità operativa, razionalizzare i servizi, aumentare la sicurezza e ridurre i costi per la clientela;
- che l'aumento per la capacità operativa è però anche subordinata alla disponibilità di adeguate bande di onde elettromagnetiche indispensabili per comunicazioni, navigazioni, sorveglianza e quindi per una più adeguata efficienza dei servizi nel loro complesso;
- che con una serie di delibere (anni '98 - '99) E.N.A.V. ha avviato un piano di finanziamento per 850 miliardi per il miglioramento degli apparati tecnologici del sistema nazionale aeroportuale e sono in via di definizione investimenti per ulteriori 400 miliardi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) venga verificata la corrispondenza tra piano di trasformazione predisposto da E.N.A.V. (articolo 1, legge n. 665 del 1996), trasmesso da molti mesi al Ministero dei trasporti, e il processo di trasformazione in S.p.A.;
- 2) venga approfondito e dimostrato il perseguimento dell'obiettivo della totale autonomia finanziaria con la progressiva eliminazione di eventuali sovvenzioni a copertura da parte dello Stato;
- 3) venga predisposto un intervento che normi in maniera puntuale le esenzioni tariffarie, posto che, con la trasformazione in S.p.A. dovranno essere modificate le regole che normano il regime tariffario;

4) venga messa in essere una gestione integrata civile-militare attraverso il coordinamento di mezzi e metodi di osservazione degli scenari operativi soprattutto in considerazione delle esigenze dell'Aeronautica Militare;

5) vengano assicurate a E.N.A.V. bande elettromagnetiche sufficienti per numero a garantire il previsto aumento di voli e venga garantito il mantenimento dei canoni entro costi tali da non avere ricadute negative sugli utenti del servizio;

6) si proceda con rapidità al completamento degli organici per far fronte all'incremento previsto del traffico, garantendo comunque assunzioni con procedure e selezioni trasparenti;

7) vengano eliminate forme di consulenze esterne con elevati oneri evitando incarichi retribuiti che possono essere assunti all'interno della struttura;

8) venga messo fra gli obiettivi primari l'impegno a ridurre i ritardi dei velivoli assistiti sia nella fase di rotta che in quella di avvicinamento;

9) si impegni il Governo a elaborare una nuova regolamentazione dell'uso dello spazio aereo nazionale;

10) si approfondisca l'ipotesi prevista dall'articolo 18 del contratto di una internalizzazione della conduzione tecnica e della manutenzione dei sistemi per una razionalizzazione ed una maggiore economia della stessa;

11) si realizzino attività di coordinamento con l'agenzia indipendente Assoclerance oltre quelle previste con ENAC, AMI, ANSV.«.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

303^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***ZILIO**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Giulio DEL NINNO, amministratore delegato Edison Spa, l'ingegner Giulio PAINI, amministratore delegato Edison Gas Spa, accompagnati dal dottor Marco DOLCINO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZILIO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti della EDISON S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

L'ingegner DEL NINNO illustra la struttura del Gruppo Montedison e, particolarmente, le attività della sezione energia affidata al Gruppo Edison. Si sofferma sulle attività di esplorazione e produzione, su quelle di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale. Dopo aver descritto gli investimenti del Gruppo in Italia e all'estero, mette in luce le attività di

ricerca svolte soprattutto in Egitto e finalizzate, fra l'altro, alla costruzione e all'esercizio di un'importante linea di trasporto del gas.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea, precisa che l'Edison accoglie con soddisfazione l'impegno politico ad accelerare il processo di liberalizzazione del settore dell'energia, anche attraverso l'approvazione della normativa in anticipo rispetto alla scadenza comunitaria.

Condivide l'assetto globale del settore che emerge dallo schema di decreto legislativo in relazione, in particolare, alla definizione di idoneità, all'accesso equo e non discriminatorio ai servizi di trasporto e stoccaggio ed agli stimoli ad investire nello sviluppo del sistema del gas, contribuendo ad incrementare la sicurezza del sistema medesimo, da parte di quelle società che intendono operare non solo come puri *trader*.

L'ingegner PAINI si sofferma preliminarmente sui dati concernenti la struttura del mercato del gas in Italia, la domanda di gas naturale e l'evoluzione degli approvvigionamenti e delle vendite. Fornisce elementi, inoltre, sulla struttura produttiva della Edison Spa in Italia e sugli investimenti previsti.

Illustra, quindi, un documento, che consegna alla Presidenza, concernente l'attuazione della direttiva 98/30/CE. Precisa che il processo di apertura del mercato del gas e la definizione di un nuovo quadro normativo non dovrebbe configurarsi con un eccesso di regolazione, che sarebbe controproducente. La regolazione è indispensabile nelle attività caratterizzate da monopolio naturale quali l'accesso al sistema e la definizione di tariffe per l'utilizzo di infrastrutture. La regolazione nelle altre attività, invece, non sarebbe funzionale allo sviluppo del mercato competitivo introducendo, di fatto, soltanto rigidità, costi addizionali e elementi contrari alla ottimizzazione del sistema.

In seguito all'approvazione del decreto legislativo dovranno essere definiti numerosi provvedimenti attuativi. Sottolinea, in proposito, la necessità di definire ed approvare in tempi rapidi la normativa secondaria, in modo da completare l'attuazione dell'intero processo per garantire un quadro di riferimento certo agli operatori.

L'accesso alla rete è fondamentale per l'apertura del mercato. I gasdotti di importazione, fino ai paesi esportatori, nei tratti e per le capacità che siano controllate direttamente o indirettamente dalle società di trasporto e dispacciamento, andrebbero assimilati, per quanto attiene alle modalità di accesso di terzi, alla rete nazionale. Anche l'attività di stoccaggio è cruciale per lo sviluppo del mercato. Sottolinea come sia indispensabile creare le condizioni per rimuovere il monopolio di fatto negli stoccaggi, attualmente detenuto dall'operatore dominante, affinché anche operatori terzi possano investire in quest'area chiave.

Con riferimento al problema della sicurezza dell'approvvigionamento, osserva come sia essenziale favorire la realizzazione di nuove infrastrutture di importazione e di gestione del gas, stimolando l'attività di

nuovi operatori disposti ad investire con ricadute dirette sul piano occupazionale e sociale, senza favorire l'attività di puro *trading*.

Condivide, pertanto, l'impostazione dello schema di decreto legislativo riguardo alla necessità di autorizzare le importazioni sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Condivide, altresì, la necessità di prevedere uno stoccaggio strategico per le importazioni di gas, ma ritiene che i livelli di scorte previsti nel decreto legislativo siano eccessivi rispetto ai rischi potenziali del sistema, determinando costi aggiuntivi ingiustificati. Tali livelli sarebbero giustificati solo nel caso in cui si debba far fronte ad una interruzione per circa 90 giorni delle importazioni da una delle due fonti principali, Russia o Algeria.

Con riferimento allo stoccaggio, sarebbe opportuno creare le condizioni perché altri operatori, diversi dall'Eni, possano sviluppare capacità di stoccaggio convertendo anche giacimenti la cui concessione di coltivazione è attualmente detenuta dall'Eni.

Ritiene, inoltre, condivisibile la scelta di introdurre tetti *antitrust* come strumento per una effettiva apertura del mercato. Tuttavia, i due tetti previsti dall'articolo 19 sembrano avere un effetto modesto, tanto che qualunque innalzamento ne vanificherebbe l'efficacia. Concorda anche con la scelta di introdurre la separazione societaria delle attività di trasporto e stoccaggio dalle altre attività e in particolare dall'attività di vendita. Essa fornisce, infatti, certamente maggiori garanzie per lo sviluppo trasparente di un mercato competitivo, in quanto può meglio assicurare una corretta distribuzione dei costi tra le varie attività.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle tariffe di trasporto, sembra ragionevole adottare uno schema basato sulla ininfluenza della distanza. In tal modo, non si determinano discriminazioni per il servizio nelle aree più decentrate e si contengono le differenze nei prezzi al cliente finale. Inoltre, tale metodo ha il pregio di essere più facilmente calcolabile e controllabile. È auspicabile, in ogni caso, che le tariffe vengano definite in base ad un processo che garantisca la partecipazione dei principali operatori e soggetti coinvolti.

Il senatore Athos DE LUCA chiede quali siano le strategie della Edison per lo sviluppo degli approvvigionamenti nel settore del gas.

Il senatore TRAVAGLIA chiede dove siano allocate le riserve produttive descritte dai rappresentanti della Edison e quali programmi di investimento richiedano per la loro utilizzazione. Chiede, inoltre, se vi siano differenze significative nei prezzi di vendita del gas acquistato dall'Eni o direttamente dall'estero e quale sia la struttura dei prezzi del gas liquefatto in termini comparativi.

Ritiene opportuno, infine, acquisire elementi sul livello congruo di scorte strategiche.

Il senatore MANTICA ritiene che le scelte da adottare in materia di approvvigionamenti e di stoccaggi siano prevalentemente scelte di politica

energetica. Chiede se nella impostazione del decreto legislativo vi siano elementi tali da rendere eccessivo il ruolo affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il senatore CARPI osserva che nella normativa proposta non viene affrontato il tema della distribuzione primaria. Chiede se ciò possa costituire un problema per gli operatori. Quanto alle scorte strategiche, ritiene che, come per il petrolio, il punto di riferimento sia costituito da un blocco degli approvvigionamenti per un periodo di novanta giorni.

Con riferimento allo stoccaggio, è dell'avviso che si debba scegliere tra un sistema di tariffazione e la introduzione di quote, con conseguente vendita di una parte degli stoccaggi attualmente detenuti dall'Eni.

Chiede, infine, se la non applicazione della separazione societaria agli operatori minori della distribuzione costituisca un punto non convincente dello schema di decreto legislativo.

Il senatore SELLA di MONTELUCE si sofferma sul problema degli stoccaggi, chiedendo, in particolare, se le scorte non possano essere valutate a livello europeo.

Chiede, inoltre, ai rappresentanti dell'Edison, di formulare la loro opinione in ordine ad una impostazione per la quale, diversamente da quanto avviene per il settore elettrico, l'operatore dominante non dovrà cedere quote produttive.

L'ingegner PAINI precisa che l'Edison persegue una strategia di diversificazione degli approvvigionamenti e che la quota prevalente delle riserve produttive è allocata in Egitto. Il livello degli investimenti necessari per la sua utilizzazione è elevato, ma le prospettive di realizzo appaiono estremamente interessanti.

Con riferimento al livello dei prezzi, fa presente che gli acquisti dall'Eni sono realizzati in veste di clienti, mentre quelli dall'estero avvengono all'ingrosso, con prezzi in linea con il mercato internazionale. I prezzi del gas liquefatto sono generalmente più elevati, anche se si assiste ad un graduale decremento dovuto soprattutto ai progressi tecnologici.

Dopo aver confermato che il livello di scorte previsto è in linea con le esigenze di un blocco degli approvvigionamenti di circa 90 giorni di uno dei principali fornitori, concorda con chi ha osservato che tale livello costituisce una scelta di politica energetica.

Ritiene che l'eccesso di tariffazione sia contraddittorio con l'intento di determinare una piena liberalizzazione del mercato e, per quanto riguarda la distribuzione primaria, considera essenziale che sia garantito l'accesso a tutti gli operatori.

Dopo aver ribadito la centralità del trasporto estero, sottolinea come sia essenziale la risoluzione del problema degli stoccaggi, che devono necessariamente essere situati vicini al mercato e che, a prescindere dal metodo che si intende seguire, sono essenziali per la operatività delle aziende. È dell'avviso che la mancata previsione della separazione socie-

taria per le imprese minori di distribuzione possa essere risolta con il progressivo ampliamento dei clienti eleggibili. Sarebbe preferibile, al riguardo, avviare immediatamente il processo di completa apertura del mercato.

Sottolinea, infine, le differenze strutturali esistenti tra mercato del gas e mercato dell'energia elettrica ed osserva che il sistema delle quote costituisce lo strumento per garantire l'ingresso di nuovi operatori. Del resto, nei primi anni, tale sistema darà luogo ad una riduzione, anche se minima, delle immissioni da parte dell'Eni.

L'ingegner DEL NINNO ribadisce che l'impostazione della Edison è basata sulla richiesta di poter operare nel mercato del gas a parità di condizioni. Il livello degli investimenti realizzati e da realizzare deve consentire la possibilità di operare in modo completo nella filiera del gas: la disponibilità ad investire è, a suo avviso, l'elemento decisivo per l'ingresso di nuovi operatori, in modo da non favorire le attività di semplice *trading*.

Il presidente ZILIO ringrazia gli intervenuti e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

440^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE***(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali****(3928) BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 1999.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà per la seduta odierna il relatore, senatore Zanoletti, impossibilitato ad essere presente. Avverte altresì che è pervenuta la relazione tecnica riferita ai due provvedimenti in titolo, corredata da un parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contrario all'ulteriore corso dei disegni di legge. A suo avviso, peraltro, disponendo della quantificazione degli oneri indicata nella predetta relazione tecnica, è possibile conferire un mandato al relatore a predisporre uno schema di testo unificato, con un'adeguata norma di copertura, auspicabilmente in modo da superare la contrarietà del Ministero del tesoro.

La senatrice DANIELE GALDI ricorda che i due disegni di legge, del tutto simili, intendono completare il passaggio all'INPS delle posizioni previdenziali degli spedizionieri doganali, integrando così il quadro normativo delineato dalla legge che ha disposto la soppressione del Fondo previdenziale di categoria. La relazione tecnica pervenuta in questi giorni

alla Commissione bilancio ha chiarito che gli oneri derivanti dai provvedimenti in titolo sono modesti – circa 12 miliardi annui – e comunque destinati a decrescere dopo il 2001. Poiché i due provvedimenti sono sottoscritti, rispettivamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, è possibile, a suo avviso, pervenire ad una convergenza di tutti i Gruppi politici su un testo unificato. Per tali motivi la senatrice Daniele Galdi si riserva di invitare la Presidenza della Commissione a richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, auspicando che il Ministero del tesoro riveda il suo avviso contrario e che i Gruppi dell'opposizione vogliano concedere il loro assenso.

Il PRESIDENTE ricorda che l'espressione del parere su un eventuale schema di testo unificato da parte delle Commissioni 1^a e 5^a è comunque preliminare rispetto alla eventuale presa in considerazione di una richiesta di trasferimento di sede.

Il senatore MULAS si riserva, a nome della sua parte politica, di esprimersi sulla proposta di trasferimento di sede dei due disegni di legge all'esame congiunto, dopo che sia stato acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il senatore MANZI auspica una sollecita conclusione dell'esame congiunto, sottolineando l'esigenza di porre rimedio ad una situazione che danneggia ingiustificatamente alcuni lavoratori e che deriva dai ritardi con cui è stato affrontato il problema della previdenza per gli spedizionieri doganali.

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, conferisce quindi al relatore il mandato di predisporre uno schema di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MULAS, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della Commissione, ricordando preliminarmente che la legge 25 febbraio 1999, n. 25, prevede, tra l'altro, che con decreto legislativo venga data attuazione alla direttiva comunitaria 96/29/EURATOM, riguardante la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di 42 articoli e 12 allegati e interviene ad integrare e modificare il decreto legislativo n. 230 del 1995. Va altresì

precisato che la direttiva 96/29/EURATOM, che si intende recepire con il provvedimento all'esame, non detta disposizioni particolari in materia, ma si limita a chiedere agli Stati membri di individuare, mediante indagine o qualsiasi altro mezzo, le attività lavorative che, per effetto della presenza di sorgenti naturali di radiazioni, possano condurre a situazioni di rischio per i lavoratori e per la popolazione. Gli Stati membri sono altresì invitati a stabilire quali sorgenti di radiazioni debbano essere sottoposte a controllo e le conseguenti azioni da svolgere ai fini della protezione. Circa l'individuazione, sono state previste discipline diverse in relazione alla diversa complessità degli accertamenti. Tutte le discipline, peraltro, fanno capo all'esercente che, nell'arco di due anni e in prima attuazione di tre anni, procede autonomamente, avvalendosi di esperti qualificati o di organismi riconosciuti o idoneamente attrezzati, alle misurazioni e alle operazioni, nel termine di tre anni, eventualmente occorrenti per riportare l'esposizione ai livelli consentiti. È previsto, inoltre, che le regioni individuino zone ad elevata probabilità di alta concentrazione di radon, e in questo caso i termini decorrono dall'individuazione, se le attività sono in corso, o, in caso contrario, dall'inizio delle attività.

Dopo essersi soffermato ampiamente sulla definizione, sulle tipologie e sulle caratteristiche di nocività delle radiazioni ionizzanti, il relatore passa ad esaminare le parti del provvedimento di competenza della Commissione, soffermandosi in particolare sull'articolo 5, che inserisce nel decreto legislativo n. 230 del 1995 un Capo III-*bis*, riguardante le esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni.

Avviandosi alla conclusione, il relatore esprime un sostanziale apprezzamento nei confronti dell'impostazione del provvedimento, che in alcune sue parti, soprattutto negli articoli da 6 a 12, relativi a profili procedurali, e all'articolo 38, sulle prove per gli accertamenti delle capacità tecniche e professionali per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo n. 230 del 1995, introduce effettive e condivisibili semplificazioni procedurali.

Un elemento di perplessità riguarda la disciplina relativa all'esposizione dei lavoratori degli stabilimenti termali, che, secondo il relatore, dovrebbero essere considerati alla stregua degli altri lavoratori suscettibili di essere esposti alle radiazioni ionizzanti, e per i quali si devono pertanto assumere, come valori di riferimento, quelli di cui alla tabella IV.3 del decreto legislativo n. 230. Occorre tenere presente, in proposito, che la direttiva 96/26/EURATOM raccomanda agli Stati membri di recepire il titolo VII che fissa come livello di azione un livello di dose di 6 milliSievert – che costituisce l'unità dose efficace alla persona – corrispondente, ai sensi della Raccomandazione n. 65 della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, a 1000 Becquerel per metro cubo, il Becquerel costituendo l'unità di radioattività. Sembra infatti opportuno evitare che la normativa italiana di recepimento si discosti dai criteri stabiliti dalla disciplina europea, determinando, con l'individuazione di soglie di esposizione più restrittive, una penalizzazione delle imprese termali italiane rispetto a quelle degli altri paesi membri dell'Unione europea. Per-

tanto, nell'Allegato I-bis dello schema di decreto legislativo in titolo, il punto 4, lettera *d*) andrebbe modificato, nel senso di prevedere che il datore di lavoro non è tenuto a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di esposizione non sia superiore a 6 milliSievert/anno. Allo stesso punto 4 andrebbe conseguentemente modificata la lettera *b*), prevedendo la fissazione della dose efficace in 3 milliSievert/anno.

Con tali rilievi, il relatore propone quindi di formulare osservazioni positive alle 12^a Commissione permanente.

Il PRESIDENTE invia il relatore a predisporre per la prossima settimana uno schema di osservazioni.

Conviene il relatore MULAS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 marzo 2000.

Il relatore, senatore DUVA, si riserva di presentare per il prosieguo dell'esame alcune proposte emendative ed eventuali ordini del giorno, conseguenti ai rilievi espressi nel parere della Commissione bilancio e programmazione economica sul provvedimento in titolo e su alcuni degli emendamenti ad esso riferiti, e rivolti in particolare a superare l'avviso contrario espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su alcune disposizioni.

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta l'illustrazione degli emendamenti, in considerazione dell'assenza di parte dei proponenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(4182) PIZZINATO ed altri. – *Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti*

(4458) VEGAS ed altri. – *Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni*

(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende

(Congiunzione del disegno di legge n. 4382 con i disegni di legge nn. 4182 e 4458. Rinvio dell'esame congiunto)

Il relatore, senatore DUVA, riservandosi di svolgere in altra seduta la relazione introduttiva, propone alla Commissione di abbinare ai disegni di legge nn. 4182 e 4458 il disegno di legge n. 4382, deferito alla Commissione pochi giorni or sono, stante l'identità della materia in essi trattata, e di procedere congiuntamente nell'esame.

Conviene la Commissione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

406^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 14,15.**IN SEDE REFERENTE***(2990) LASAGNA ed altri. – Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano**

(Esame)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che il disegno di legge in titolo è tra quelli calendarizzati in Assemblea martedì prossimo nell'ambito degli argomenti indicati dalle opposizioni.

Il relatore BORTOLOTTO ringrazia le opposizioni per aver sottoposto all'attenzione del Parlamento un tema di rilevante attualità e di estrema importanza, quale quello connesso al sospetto di influenza degli alchilfenoli sulla fertilità maschile: evidenze scientifiche vanno accumulandosi in merito agli *endocrin disruptors* ed all'ipotesi di contaminazione fisico-chimico-farmacologica sul sistema riproduttivo maschile, con conseguente aumento dell'impotenza e delle patologie urogenitali.

Gli studi epidemiologici avviati dall'Istituto superiore di sanità, di cui il sottosegretario Bettoni Brandani diede notizia in risposta all'interrogazione 3-02317, non risultano ancora esauriti ma suggeriscono che un limite sia fissato, non solo per le acque potabili, ma anche per gli scarichi; in proposito, giova ricordare che il decreto n. 236 del 1988 conteneva una previsione soltanto «per memoria» sul nonilfenolo, pur prevedendo valori guida e concentrazioni massime per gli antiparassitari e gli idrocarburi policiclici aromatici. Occorre pertanto aggiornare tali previsioni, alla luce delle indagini che andranno condotte al più presto; se il disegno di legge assumerà questo orientamento, potrà essere licenziato favorevolmente dalla Commissione. Non pare però conforme con la competenza regionale sugli invasivi, di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, la previsione

dell'articolo 2: la soluzione ivi proposta potrebbe essere invece sostituita da un invito alle regioni a tener conto, nella redazione dei piani di risanamento di loro competenza, delle indicazioni di tutela di cui all'articolo 1.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore VELTRI: dato atto al proponente di aver dato impulso ad affrontare la questione oggetto del disegno di legge, esprime l'auspicio che la discussione odierna non sia intesa soltanto come strumento per l'esercizio del diritto di tribuna in Assemblea da parte delle opposizioni. Una corretta procedura legislativa richiederebbe la verifica dei punti di contatto tra i Gruppi: in proposito, l'articolo 2 appare sproporzionato rispetto allo scopo che si prefigge, anche alla luce della prevalenza delle fonti sorgenti nell'approvvigionamento primario di acqua potabile. Viceversa, l'articolo 1 mette in evidenza un problema reale, per la cui risoluzione non si dispone di dati scientifici sufficienti: la loro acquisizione, mediante un'indagine dell'Istituto superiore di sanità, dovrebbe consentire al più presto una valutazione degli effetti degli alchilfenoli sulla salute umana, propedeutica alla fissazione di valori guida e di limiti massimi di concentrazione.

Il senatore MAGGI dichiara la solidarietà del Gruppo di Alleanza nazionale con l'iniziativa del senatore Lasagna, che da anni con costanza persegue lo scopo di porre all'evidenza pubblica il problema degli alchilfenoli: invita pertanto la Commissione ad un atteggiamento propositivo, che consenta l'approvazione unitaria di un testo che l'Assemblea potrebbe utilmente vagliare.

Per il senatore RESCAGLIO la provocazione insita nel disegno di legge in titolo va raccolta, in quanto gli obiettivi di qualità devono essere raggiunti – sia pur per tappe – entro tempi ragionevoli: a tale scopo occorre che la collettività nazionale possa disporre al più presto delle evidenze scientifiche che sottendono l'allarme lanciato dai proponenti del provvedimento.

Il senatore LASAGNA ringrazia il Relatore per la disponibilità dimostrata, dichiarando che da anni il problema dell'impotenza maschile originata dagli alchilfenoli è all'attenzione degli Stati più evoluti dell'occidente; la relazione della Commissione ambiente del Parlamento europeo formulata da Kristen Jensen nel 1998 è stata foriera di un seguito di interesse nelle sedi istituzionali comunitarie, come dimostra la stessa corrispondenza intrattenuta dal presidente Giovanelli con il direttore generale Currie, della XI Direzione della Commissione europea. Il 18 aprile prossimo una pubblica audizione della Commissione ambiente del Parlamento europeo affronterà proprio tali tematiche: e poichè con vivo disappunto si nota, nel programma di tale audizione, l'assenza di rappresentanti governativi o scientifici italiani, è auspicabile che l'attenzione che l'Assemblea del Senato dedicherà alla questione possa indurre i Ministeri competenti ad interessarsi di una problematica gravissima, sulla quale occorre mettersi

al passo con l'Europa nell'adozione di misure di tutela della salute dei cittadini e della successione delle generazioni.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore BORTOLOTTO rinuncia alla replica; si passa quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi proposti.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 1.2, nel quale il senatore LASAGNA dichiara di ravvisare elementi che soddisfano lo scopo cui tende l'articolo 1 da lui proposto.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 1.1.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva l'emendamento 1.2, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 2.1, sul quale il senatore LASAGNA dichiara di non avere obiezioni; ricorda però che l'articolo 2 intendeva uniformarsi ad un'iniziativa europea in atto per la costituzione delle microdighe, presenti già in Spagna e nel Baden-Wuttemberg.

Trattandosi di unico emendamento soppressivo di articolo, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 2.

La Commissione all'unanimità conferisce quindi al senatore Bortolotto mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche apportate; lo autorizza altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale nonché ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 2990**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una specifica indagine condotta dall'Istituto superiore di sanità, sono definiti i valori guida di cui all'articolo 3 del DPR 24 maggio 1988 n. 236, riguardanti gli idrocarburi aromatici policiclici, gli alchilfenoli, i monilfenoli, ed i policlorobifenili (PCB) contenuti nell'acqua potabile immessa al consumo umano».

1.1

VELTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, il Governo, sulla base dei risultati di una specifica indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare i decreti del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 e 11 maggio 1999, n. 152, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le attività di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono condotte dalle regioni anche in riferimento alla presenza di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, policlorobifenili (PCB); a cura del Ministero della sanità tali dati sono raccolti ed inoltrati alla Commissione europea;

b) i dati di cui alla lettera *a)* formano oggetto di attività di studio da parte del Ministero della sanità che, di concerto con il Ministero dell'ambiente, può avanzare proposte alle regioni per l'istituzione, ai sensi degli articoli 4,5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di aree di salvaguardia, zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

2. Conformemente ai risultati dell'indagine di cui al comma 1 il Governo, con gli stessi decreti, aggiornerà:

a) la tabella 1/A dell'allegato 2 e le tabelle dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in modo da considerare l'esigenza di tutelare la salute dalla presenza di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, policlorobifenili (PCB) nelle acque destinate al consumo umano;

b) l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 31 «Tensioattivi non ionici (nonilfenolo)» con valori da inserire nella colonna «Valori-guida» e nella colonna «Concentrazione massima ammissibile», nonché sopprimendo, tra le «Osservazioni», le parole «per memoria»;

c) l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 29 «Fenoli», fissando valori idonei a tutelare la salute umana nella colonna «Valori-guida» e nella colonna «Concentrazione massima ammissibile», anche con apposite sottovoci che prevedano valori più rigorosi per alchilfenoli e policlorobifenili (PCB)».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

VELTRI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PIANETTA avverte che la senatrice Carla Castellani ha comunicato di non poter essere presente all'odierna seduta a causa di un'indisposizione: l'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione presso la ASL di Teramo nell'ambito del filone di inchiesta sul funzionamento delle aziende sanitarie – sul quale la senatrice Castellani è relatrice – è pertanto rinviato.

Prende atto la Commissione.

Esame degli schemi di relazione sui sopralluoghi effettuati da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta: il 29 marzo 1999 e il 14 febbraio 2000 in alcune strutture ospedaliere della regione Lombardia; il 14 febbraio 2000 in alcune strutture ospedaliere della provincia autonoma di Trento, il 17, 18 e 19 gennaio 2000 in alcune strutture ospedaliere della regione Liguria, nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incomplete o non funzionanti

(Discussione congiunta e approvazione)

Il senatore DI ORIO, relatore, osserva in primo luogo che le relazioni in esame si riferiscono agli ultimi sopralluoghi effettuati nell'ambito dell'inchiesta sulle strutture sanitarie incomplete, la quale è ormai completata dopo un lavoro di oltre due anni. La relazione finale è in fase di avanzata elaborazione e verrà tra breve portata all'attenzione della Commissione: essa, corredata da una cospicua mole di documentazione anche fotografica, costituirà senza dubbio un atto da ascrivere a merito della Commissione in quanto porrà a disposizione del Parlamento e del Paese i risultati di un'indagine analitica e completa su un fenomeno di rilevante importanza sociale. A tale riguardo è motivo di soddisfazione prendere atto

che il ministro Bindi, la quale in un primo momento aveva manifestato dubbi sull'utilità dell'inchiesta parlamentare rispetto agli accertamenti effettuati dal Ministero, abbia successivamente mutato avviso esprimendo interesse per gli approfondimenti condotti dalla Commissione.

Passando all'illustrazione delle singole relazioni, il relatore fa presente che il sopralluogo effettuato in Liguria ha posto in evidenza una situazione complessivamente avanzata: dei cinque complessi ispezionati, quello di Sestri Levante è già completato, mentre quelli di Lavagna, Sarzana e Voltri lo saranno tra il 2000 e il 2001. Il presidio di Busalla costituisce un caso a sé, dal momento che la Regione ha deciso di riconvertirlo, nonostante l'opposizione della popolazione locale, in residenza sanitaria assistenziale (RSA) essendo in progetto la costruzione di un nuovo ospedale comprensoriale. L'ampliamento del presidio di Busalla è stato per il momento sospeso e i lavori verranno ripresi quando verrà ufficializzata la trasformazione in RSA.

La situazione relativa all'ospedale di Arco, in provincia di Trento, è apparsa invece particolarmente difficile, giacché i lavori di costruzione, iniziati nel 1989, sono lontani dalla conclusione, tanto che l'attivazione totale della struttura è prevista per il 2004. Tale dilatazione temporale è stata dovuta in gran parte a contenziosi con le imprese appaltatrici dei lavori, mentre l'erogazione dei finanziamenti non ha incontrato intralci di rilievo. Va osservato che lo stesso assessore alla sanità competente ha sottolineato la necessità di definire con la massima tempestività i tempi del completamento dei lavori, data l'importanza che l'ospedale di Arco riveste per il territorio di riferimento.

Per quanto concerne il sopralluogo effettuato in Lombardia, l'ospedale C. Poma di Mantova presenta la situazione meno avanzata, e la previsione del termine dei lavori per la fine del 2000 appare quanto mai ottimistica; inoltre l'opera necessita di un rifinanziamento, sia pure per soli 15 miliardi. Gli ospedali di Lecco e di Carate Brianza sono invece di fatto ultimati e se ne prevede entro i prossimi mesi la completa attivazione. In particolare, la struttura di Lecco si segnala per un elevato livello qualitativo, sia nella concezione strutturale che nei materiali impiegati e nel *comfort* alberghiero; particolarmente interessante è poi l'utilizzazione che è stata fatta di alcuni spazi adibiti ad esercizi commerciali, i cui proventi contribuiranno alla gestione dell'ospedale.

Esprimendo quindi una valutazione di ordine generale sul complesso dell'indagine, il senatore Di Orio osserva che le varie parti del Paese presentano situazioni tra loro anche profondamente diverse: mentre il Mezzogiorno registra senza dubbio un innegabile disagio, con particolari accentuazioni in alcune realtà, regioni come la Toscana e l'Emilia vantano una posizione decisamente più avanzata, come pure, complessivamente, le rimanenti Regioni del centro e del nord Italia. Rispetto ai dati emersi nel corso dell'inchiesta condotta nella XII legislatura dalla Commissione presieduta dal senatore Martelli, la situazione complessiva è comunque migliorata, essendo stato completato almeno il 45 per cento delle strutture allora in costruzione. Tale risultato è almeno in parte da ascrivere a me-

rito della Commissione, la cui attività ha richiamato l'attenzione dei *mass-media* e degli amministratori; in questa prospettiva un ulteriore segnale positivo è costituito dal fatto che anche regioni come la Puglia, che pure versano in situazioni particolarmente disagiate sotto il profilo sanitario, stiano ora procedendo a scelte programmatiche più avvertite e consapevoli. In conclusione se non può ancora affermarsi che il problema degli ospedali incompiuti sia stato risolto, occorre però prendere atto con soddisfazione che a livello sia centrale che regionale si sono finalmente adottati comportamenti più in linea con criteri di razionale impiego delle risorse.

Terminata l'illustrazione del relatore, il presidente PIANETTA ringrazia vivamente il senatore Di Orio per il modo egregio con cui ha condotto un filone di indagine complesso ed impegnativo, nel corso del quale sono stati effettuati sopralluoghi in strutture ospedaliere situate nelle diverse Regioni italiane. L'argomento affrontato riveste un grande rilievo, giacché tocca direttamente le esigenze degli utenti, ed il lavoro svolto – che qualifica l'attività della Commissione – rappresenta senza dubbio un utile contributo per avviare a soluzione i gravi problemi esistenti. Il Presidente ringrazia inoltre gli uffici della Commissione e i collaboratori esterni, tra i quali in particolare il dottor Massimo Baldassarre, per l'apporto fornito allo svolgimento dell'inchiesta. Terminate le relazioni parziali, sarà opportuno – conclude il Presidente – concordare modalità di presentazione della relazione finale che valorizzino appieno l'inchiesta condotta dalla Commissione e diano una adeguata diffusione al rilevante patrimonio di conoscenze acquisito su un importante aspetto della realtà sanitaria italiana.

Nel concordare sull'opportunità di attribuire il giusto rilievo ad un'inchiesta di grande importanza, anche in virtù della completezza che la caratterizza, la senatrice BERNASCONI si sofferma sulle problematiche emerse nel sopralluogo presso strutture della regione Lombardia. In particolare, se il nuovo ospedale di Lecco, recentemente inaugurato dal Ministro, rappresenta certamente una struttura all'avanguardia in grado di svolgere al meglio il ruolo che gli è attribuito di ospedale di riferimento di una vasta area, il presidio di Carate Brianza suscita qualche perplessità, non tanto sotto il profilo della sua adeguatezza strutturale quanto piuttosto per quanto concerne il suo razionale inserimento nella rete ospedaliera lombarda. Occorre al riguardo sottolineare che la regione Lombardia non ha adottato un piano sanitario e che l'area sulla quale insiste il presidio di Carate vede presenti numerosi altri ospedali, tra cui quello di Monza, ed è caratterizzata da un rapporto tra numero di posti letto e abitanti più elevato rispetto all'indicazione nazionale: appaiono pertanto giustificate non trascurabili riserve in ordine alla razionalità di scelte di investimento che risultano incongrue rispetto alla esigenza di rafforzare la medicina territoriale e di deflazionare la rete ospedaliera. La senatrice Bernasconi chiede, in conclusione, che lo schema di relazione in oggetto sia integrato con le considerazioni da lei testé espresse.

Il senatore CAMERINI giudica egregia l'inchiesta coordinata dal senatore Di Orio e ritiene che la pubblicazione della relazione finale, corredata da un utile apparato iconografico, costituirà un prezioso apporto di conoscenze su un fenomeno di grande rilievo sotto il profilo sanitario e sociale. Pone quindi specifici quesiti concernenti le ragioni del notevole incremento dei costi finali rispetto a quelli inizialmente previsti per la realizzazione delle opere, nonché sulle differenze eventualmente riscontrate nei vari presidi in ordine al costo per posto letto. Il senatore Camerini sottolinea infine l'esigenza di diffondere nel sistema italiano una cultura unitaria per quanto concerne l'edilizia e gli arredi ospedalieri che si ispiri al modello inglese, il quale può in effetti essere considerato un ottimo esempio di implementazione capillare di soluzioni adottate secondo un criterio di ottimizzazione.

La senatrice DANIELE GALDI esprime compiacimento per l'indagine compiuta e sottolinea l'opportunità di portarne gli esiti tempestivamente a conoscenza dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori, anche al fine di operare una positiva pressione volta a migliorare la situazione esistente. Per quanto concerne in particolare il sopralluogo effettuato in Liguria, regione che ha sempre regolarmente adottato il piano sanitario, l'ospedale di Busalla costituisce un caso specifico, certamente caratterizzato da un ritardo di programmazione. Questa difficoltà è stata dovuta alla forte opposizione della popolazione locale alla ridefinizione del ruolo di tale presidio, scelta che del resto comportava la necessità di fornire con immediatezza risposte alternative alle richieste dei cittadini. La trasformazione in RSA assistita con servizi, prevista nel nuovo piano sanitario regionale, rappresenta quindi un elemento positivo, anche se non vi è dubbio che si sia verificato un certo spreco di denaro pubblico nella realizzazione, ad esempio, di sale operatorie che non saranno utilizzate. Il progetto di edificare un nuovo ospedale di vallata in sostituzione dei tre esistenti, oltretutto collocati in posizioni collinari difficilmente raggiungibili, si pone in una dimensione di razionalizzazione della rete ospedaliera.

La senatrice Daniele Galdi rileva poi in generale che negli anni passati la gestione degli ospedali ha sofferto per carenze di programmazione, per la ricorrente esigenza di mettere a norma strutture antiquate e per un insoddisfacente utilizzo dei finanziamenti a stralcio. In una prospettiva di immediato futuro occorre pertanto adottare procedure e strumenti più agili e snelli, che assicurino minori tempi di realizzazione delle opere e siano funzionali al contenimento dei costi, utilizzando a regime il sistema di affidamento e consegna dei lavori «chiavi in mano».

Il senatore Baldassare LAURIA esprime un giudizio assai positivo sull'inchiesta condotta con encomiabile impegno da parte di alcuni componenti della Commissione, primo fra tutti il senatore Di Orio. L'indagine ha posto l'attenzione su una problematica di assoluto rilievo, fornendo un contributo utilissimo in termini non solo di conoscenza ma anche di soluzione delle difficoltà esistenti. Suscita pertanto rammarico l'atteggiamento

di sufficienza mostrato al riguardo dal ministro Bindi. Per quanto concerne le rilevate differenze tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia, è opportuno ricordare che la spesso disordinata attività di costruzione di strutture ospedaliere ha avuto inizio circa quarant'anni or sono per recuperare il grave ritardo che caratterizzava il settore: si è però proceduto con finanziamenti a pioggia, in assenza di una vera programmazione e dando spazio ad iniziative politiche di stampo campanilistico e localistico. Anche alla luce dei risultati dell'indagine svolta dalla Commissione, occorre ora procedere ad una razionalizzazione della rete ospedaliera che ne assicuri l'efficienza in rapporto alle esigenze dell'utenza complessivamente considerate. In questa prospettiva i sopralluoghi compiuti dalla Commissione in Sicilia hanno costituito senza dubbio un positivo fattore di stimolo al completamento delle opere che restano incompiute; peraltro il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza, se da un lato può giovare della diffusione di quell'uniformità culturale auspicata dal senatore Camerini, d'altra parte deve anche realisticamente tener conto delle specificità che caratterizzano le varie realtà territoriali italiane.

Il senatore TIRELLI, dopo aver espresso un giudizio positivo sulle relazioni in esame, fa presente che il più volte richiamato problema della lievitazione dei costi nella realizzazione di opere di edilizia pubblica trova spiegazione nell'eccessiva dilatazione dei tempi inevitabilmente connessa a procedure amministrative troppo vincolistiche e burocratiche. Conseguenza dei ritardi è la realizzazione di strutture che paradossalmente, riferendosi a progetti datati, risultano obsolete sin dall'inizio e che quindi implicano la necessità di ulteriori interventi comportanti spese aggiuntive. Appare pertanto decisamente opportuno procedere nel senso di uno snellimento della normativa esistente, sia a livello legislativo che regolamentare, consentendo alle amministrazioni di affidare, tramite specifiche convenzioni, la realizzazione dei lavori a soggetti che possano agire con minori vincoli burocratici.

Il senatore Tirelli, infine, osserva che la presenza di ospedali in piccoli centri non sempre è stata dovuta ad iniziative dei politici locali, ma è frutto spesso della storia della comunità interessata e rappresenta comunque un patrimonio da non disperdere, ferma restando l'esigenza di razionalizzare l'utilizzazione.

Il senatore MIGNONE, in un breve intervento, sottolinea l'esigenza di adottare tutte le iniziative utili per superare definitivamente una situazione che, anche per quanto concerne gli ospedali incompiuti, vede il Mezzogiorno permanere, al di là di alcuni incoraggianti segnali di inversione di tendenza, in una posizione di arretratezza rispetto alla restante parte del territorio nazionale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO, dopo aver ringraziato gli intervenuti per gli apprezzamenti rivoltigli, fornisce risposte alle osservazioni e ai quesiti avanzati, facendo presente che nello svolgi-

mento dell'inchiesta si è deciso di orientare l'attenzione in particolare sul problema della incompiutezza degli ospedali, senza affrontare invece il tema dell'opportunità di costruirli o di attivarli in quanto comportante valutazioni potenzialmente invasive dell'ambito di competenza regionale. Non sembra pertanto opportuno inserire nella relazione le argomentazioni critiche espresse dalla senatrice Bernasconi in ordine al presidio di Carate Brianza, pur essendo queste nel merito pienamente condivisibili.

Con riferimento ai quesiti posti dal senatore Camerini, rileva che l'incremento dei costi finali è principalmente dovuto alle diseconomie connesse ad una gestione per stralci dei finanziamenti e alla dilatazione dei tempi di costruzione; il costo per posto letto, che rappresenta un indicatore alquanto complesso, evidenzia un incremento dei costi rispetto a quelli *standard* superiore, nel caso delle strutture ispezionate, in una misura in media oscillante tra il 30 e il 50 per cento. È da giudicare senz'altro positivo l'affermarsi di una cultura tendenzialmente unitaria in tema di soluzioni edilizie e di arredo: in proposito va ricordato che proprio con questa finalità l'ultima legge finanziaria ha previsto la costituzione di un organismo per la razionalizzazione della domanda e degli acquisti di beni e servizi nel settore sanitario; va poi osservato che l'esempio dell'ospedale di Lecco mostra come sia possibile conseguire eccellenti risultati dal punto di vista tecnico anche con costi contenuti.

Il senatore Di Orio ritiene sostanzialmente giusta la scelta della regione Liguria di trasformare il presidio di Busalla in una RSA e concorda altresì con la senatrice Daniele Galdi sull'opportunità di una più diffusa utilizzazione del sistema «chiavi in mano». Per quanto concerne la rete ospedaliera, non vi è dubbio che la Commissione ha preso atto di una situazione obiettivamente difficile che comporta un giudizio critico con particolare riferimento ad alcune aree, dovendosi peraltro registrare che è in atto una positiva inversione di tendenza. Come ha evidenziato il senatore Tirelli, sul fenomeno degli ospedali incompiuti hanno pesato e pesano difficoltà di ordine burocratico, che possono pertanto essere attribuite a oggettivi difetti del sistema. Occorre tuttavia riconoscere che in altre situazioni una parte preponderante hanno giocato fenomeni di malcostume, quali infiltrazioni mafiose, corruzioni e interessi di lucro spinti al di là del lecito.

Da ultimo, rispondendo all'auspicio espresso dal senatore Mignone, il senatore Di Orio precisa che la situazione riscontrata nel Mezzogiorno non ha carattere di uniformità: se è certamente più grave in regioni quali la Sicilia, la Calabria e la Puglia, d'altra parte realtà quali l'Abruzzo, la Sardegna, il Molise e la Basilicata, forse in virtù delle minori dimensioni sia territoriali che di popolazione, presentano un quadro più rispondente alle esigenze dei cittadini.

La Commissione approva quindi all'unanimità gli schemi di relazione in titolo, che sono allegati al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 9,35.

BOZZA NON CORRETTA

SETTORE DI INDAGINE: *Strutture sanitarie incomplete o non funzionanti*

RELAZIONE

sui sopralluoghi effettuati il 29 marzo 1999 e il 14 febbraio 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta in alcune strutture ospedaliere della regione Lombardia, predisposta dal relatore Di Orio.

1. *Premessa*

Nell'ambito della verifica sullo stato delle strutture sanitarie incomplete, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato sopralluoghi in strutture situate nella regione Lombardia nelle giornate del 29 marzo 1999 (presso l'ospedale C. Poma di Mantova) e del 14 febbraio 2000 (presso strutture delle province di Lecco e Milano). Hanno fatto parte della delegazione il senatore Enrico Pianetta, presidente della Commissione, nonché il senatore Ferdinando Di Orio, vicepresidente della medesima.

La delegazione è stata assistita dall'Ufficio di segreteria della Commissione. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione del dottor Massimo Baldassarre, collaboratore esterno della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria.

Operatori fotografici della Polizia scientifica e ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini dell'indagine.

2. *L'ospedale A. Manzoni di Lecco*

Il nuovo ospedale di Lecco venne progettato nel 1988 in sostituzione del nosocomio cittadino ancora funzionante e destinato, con l'apertura del nuovo complesso, ad essere dismesso; nell'ottobre del 1991 iniziarono i lavori su un progetto generale comportante una spesa di 198.180 milioni e la realizzazione di 967 posti letto.

L'opera, finanziata con fondi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (169.100 milioni come prima *trance*, seguita nel 1994 da altri

2.500 milioni ed ulteriori 6.400 nel 1995), regionali (legge regionale n. 76 del 1985: 35.000 milioni nel 1986 e 1989, 77.000 milioni per il progetto suppletivo e di variante del 1999) nonché fondi propri della Azienda ospedaliera (5.932 milioni ed un mutuo per 28.421), è costata in totale 324.353 milioni.

Il complesso, che si sviluppa su una superficie totale di 137.000 mq., si articola su tre corpi di fabbrica: il principale, destinato alle degenze e servizi ospedalieri, occupa una superficie totale di 76.650 mq. su quattro piani in elevazione, destinati alle degenze per complessivi 921 posti in stanze da 2 (350) ed 1 posto letto (150), un piano terra con la *hall* di ingresso, i poliambulatori, taluni servizi di degenza, due piani interrati con le sale operatorie, il laboratorio, la radiologia, la direzione sanitaria, la radioterapia, la farmacia, servizi di sterilizzazione e spogliatoi del personale.

In asse con il blocco ospedaliero, e collegato ad esso da un'ampia piazza, si sviluppa il fabbricato che ospita i servizi amministrativi, l'area didattica, la centrale operativa del 118 e il pronto soccorso, per 11.400 mq. su due piani in elevazione, un pianoterra ed uno interrato.

In posizione decentrata si trova la palazzina delle centrali tecniche che occupa 15.000 mq.; completa il complesso un parcheggio sotterraneo su tre piani per 1250 posti auto.

Al momento la struttura, attivata solo per la dialisi e la radioterapia dal gennaio 2000 e per la palazzina amministrativa ed il 118 dal 1999, è in fase di completamento con l'esecuzione delle rifiniture e la messa in funzione degli arredi e delle attrezzature: l'atto inaugurativo è stato effettuato il 5 febbraio 2000, mentre nei prossimi mesi verrà realizzato il trasferimento dei reparti dal vecchio ospedale in modo da consentire la piena attivazione nel giugno 2000.

L'ospedale, completo per quanto riguarda le dotazioni di specialità e le attrezzature, presenta un elevato livello qualitativo sia nella concezione strutturale sia nei materiali impiegati sia nel *comfort* alberghiero: i collegamenti sono assicurati da 36 ascensori separati per funzioni ed 8 scale mobili, il trasporto dei materiali è garantito da un sistema automatizzato di robot con ascensori dedicati, la strutturazione dei reparti a corpo quintuplo permette una riduzione degli spazi di percorrenza per il personale; il complesso è cablato con 7.000 punti di accesso distribuiti anche nelle stanze di degenza, ed inoltre i sistemi di segnalazione, d'illuminazione e climatizzazione sono razionali e all'avanguardia tecnologica.

3. L'ospedale di Carate Brianza (MI)

L'intervento in atto consiste nell'edificazione di un monoblocco dimensionato su circa 15.000 mq., sostitutivo dell'adiacente vecchio nosocomio a padiglioni tuttora in uso e che verrà utilizzato, all'attivazione del nuovo edificio, per servizi sanitari ed amministrativi.

La struttura, progettata nel 1974, con lavori iniziati nel 1975, è parzialmente attiva dal 1988 per circa il 50% (7.000 mq.) con le degenze dell'area materno-infantile e ortopedica e le sale operatorie.

Al momento sono in corso i lavori di sistemazione esterna, mentre è in atto l'arredamento delle aree ancora non in uso con previsione di completamento ed attivazione nel marzo 2000.

Il complesso, articolato su 184 posti letto con specialità di base, è strutturato su camere di degenza a 2 letti con servizi annessi e ad 1 letto (per il 10% del totale dei letti).

L'opera ad oggi è stata finanziata con fondi regionali e statali per complessivi 24.900 milioni (mutuo Cariplo per 700 milioni; legge regionale n. 48 del 1981: 1.600 milioni; legge n. 85 del 1983 e delibera della Giunta regionale n. 34632 del 1983: 1.500 milioni; legge regionale n. 76 del 1985: 5.000 milioni; decreto ministeriale n. 321 del 1989: 12.000 milioni; delibera della Giunta regionale n. VI/13139: 4.100 milioni). Per il completamento erano previsti ulteriori 7.350 milioni, finanziamento già concesso dalla regione Lombardia con delibera di giunta regionale n. 31348 del 29/9/97 ma successivamente non incluso negli interventi sanitari ammessi a finanziamento (delibera della Giunta regionale n. 57404 del 20/4/98).

Per superare tale difficoltà l'azienda ospedaliera di cui l'ospedale di Carate fa parte insieme ad altri sette presidi ha proseguito i lavori necessari all'attivazione utilizzando fondi propri in anticipazione del finanziamento regionale.

4. *L'ospedale C. Poma di Mantova*

La struttura risulta costituita da un nucleo a padiglioni (risalente all'inizio del secolo, attualmente in uso per funzioni assistenziali ma che dovrà essere riconvertito per un utilizzo residenziale sanitario e di lungodegenza al momento dell'attivazione della parte in costruzione), un padiglione specialità chirurgiche, progettato nel 1974 ed attivato nel 1994, ed un settore in edificazione che al completamento dovrebbe consentire il trasferimento dei reparti ancora attivi nei vecchi padiglioni.

L'intervento di ampliamento è in atto su un monoblocco di cinque piani più pianoterra ove è previsto il collocamento di 288 posti letto di specialità sia mediche (pneumologia, neurologia, cardiologia, medicina di urgenza) che chirurgiche (neurochirurgia, chirurgia generale, cardiocirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare).

La progettazione della struttura è del 1996 con inizio lavori nel 1997: il tamponamento esterno è stato completato ed al momento si stanno realizzando gli impianti e le rifiniture interne (il completamento è previsto per la fine del 2000).

L'intervento è stato finanziato per 30.000 milioni attinti dai fondi del primo triennio *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e sinora sono stati erogati 6.463 milioni.

Adiacente al monoblocco è in costruzione un edificio di due piani per il reparto malattie infettive e AIDS con 30 posti letto più 9 letti in *day hospital* finanziato con 10.827 milioni, di cui sinora impegnati 4.017, sui fondi della legge n. 135 del 1990: l'opera, progettata nel 1996 ed iniziata nel 1998, è attualmente in corso di completamento per quanto attiene alla facciata esterna e se ne prevede l'attivazione nel prossimo mese di aprile.

È inoltre da appaltare il 2° stralcio del II lotto per 25.000 milioni sui fondi del secondo triennio *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la realizzazione di un corpo di collegamento tra il padiglione chirurgico ed il nuovo monoblocco: la dirigenza ASL prevede che i lavori, da iniziare nell'aprile 1999, potrebbero finire entro il giugno del 2001.

Resterebbe da edificare un ulteriore corpo di collegamento (3° stralcio secondo lotto) che dovrebbe essere finanziato per 15.000 milioni con i fondi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 terzo triennio.

5. Considerazioni conclusive

Gli interventi ispezionati nella regione Lombardia presentano nel caso della nuova costruzione dell'ospedale di Lecco e dell'ampliamento dell'ospedale C. Poma di Mantova caratteristiche fisiologiche sia nei tempi costruttivi che negli altri elementi considerati.

Da segnalare la notevole qualità del complesso lecchese sia in termini strutturali che di *comfort* per l'utenza.

Nel caso di Carate Brianza, viceversa, si è constatata la intollerabile dilatazione dei tempi di esecuzione, che raggiungono i 26 anni dalla data di approvazione del progetto con intervalli pluriennali tra i diversi lotti, anche se va segnalata la accelerazione impressa ai lavori dalla dirigenza dell'Azienda ospedaliera negli ultimi due anni che ha permesso la conclusione dell'*iter* pluridecennale dell'ospedale.

TABELLA A

REGIONE LOMBARDIA

Ospedale	Tipo di intervento	Tipologia iniziale	Tipologia finale	Anno progetto	Anno inizio lavori	Anno parziale attivazione	Anno totale attivazione
Lecco Ospedale Manzoni	Costruzione	Ospedale generale	Ospedale generale	1988	1991		2000
Carate Brianza (MI)	Costruzione	Ospedale generale	Ospedale generale	1974	1975	1988	2000
Mantova Ospedale C. Poma	Ampliamento	Ospedale generale	Ospedale generale	1996	1996	1997	2000

TABELLA B

REGIONE LOMBARDIA

Ospedale	Stato attuale intervento (da 1 a 10)	Costo iniziale previsto (in milioni)	Risorse impiegate ad oggi (in milioni)	Ulteriori risorse necessarie (in milioni)	Posti letto iniziali	Posti letto attuali sec. PSR	Costo posto letto attuale	Costo posto letto finale
Lecco	9	198.180	324.353	0	967	921	352	352
Carate Brianza (MI)	9	non segnalato	32.250	0	n.s.	184	175	175
Mantova	3	non segnalato	65.827	15.000				

TABELLA C

REGIONE LOMBARDIA

Risultanze Nucleo ispettivo Ministero del bilancio
(Programma edilizia sanitaria articolo 20, legge n. 67 del 1988)

Ospedale	Finanziamento art. 20 1° triennio (esclusa quota 5% regionale) (in milioni)	Costo complessivo intervento (in milioni)	Altri finanziamenti ottenuti (in milioni)
Lecco	169.100	212.418	0
Mantova	28.500	70.000	0

BOZZA NON CORRETTA

SETTORE DI INDAGINE: *Strutture sanitarie incomplete o non funzionanti*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 14 febbraio 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta in alcune strutture ospedaliere della provincia autonoma di Trento, predisposta dal relatore Di Orio.

1. Premessa

Nell'ambito della verifica sullo stato delle strutture sanitarie incomplete, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato nella giornata del 14 febbraio 2000 un sopralluogo presso una struttura situata nella provincia di Trento. Hanno fatto parte della delegazione il senatore Enrico Pianetta, presidente della Commissione, nonché il senatore Ferdinando Di Orio, vicepresidente della medesima.

La delegazione è stata assistita dall'Ufficio di segreteria della Commissione. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione del dottor Massimo Baldassarre, collaboratore esterno della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria.

Operatori fotografici della Polizia scientifica e ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini dell'indagine.

2. La struttura di Arco (TR)

L'intervento di costruzione della nuova sede ospedaliera, localizzata ad Arco, del distretto Alto Garda e Ledro, consiste nella edificazione di un monoblocco di cinque piani in elevazione ed un piano interrato per complessivi 26.000 mq. oltre ad un parcheggio interrato di 5.200 mq. ed una centrale tecnologica di complessivi 2.300 mq.

L'opera, sostitutiva del vecchio edificio ospedaliero adiacente e a tutt'oggi funzionante (sebbene non adeguato, anche per l'assenza dei requisiti di antisismicità), venne progettata nel 1988 con una previsione gene-

rale di spesa di 24.300 milioni ed un dimensionamento di 251 posti letto, articolati nelle aree medica, chirurgica, riabilitativa, pneumologica, psichiatrica ed ostetrico-ginecologica.

Nel marzo 1989 vennero iniziati i lavori del primo lotto, conclusi nel settembre 1991 con la realizzazione della struttura portante con una spesa complessiva di 6.178 milioni.

Il secondo lotto, la cui progettazione esecutiva era stata affidata nel 1988, venne approvato nel 1990 dalla Giunta provinciale per un impegno di spesa di 13.944 milioni, incrementati di altri 3.250 milioni nel 1992 per varianti progettuali e revisione prezzi.

Il lotto, che comprendeva opere edili, l'impiantistica termoidraulica ed elettrica e gli impianti di elevazione, fu diviso in quattro appalti distinti che vennero, con alterne fortune, affidati nei primi anni '90 ad altrettante imprese.

Nel 1993 i lavori relativi alla parte edile vennero aggiudicati alla ditta Schiavo di Padova che andò incontro a fallimento nell'anno successivo; dopo un periodo di sospensione, i lavori vennero affidati nel 1994 alla ditta Coopcostruttori di Argenta che con difficoltà concluse l'appalto nel 1997.

Nel 1994 la parte riguardante la messa in opera degli impianti elevatori fu aggiudicata dalla ditta Sabiem di Bologna che concluse nel 1997 il suo intervento, mentre notevoli difficoltà si determinarono per l'appalto dell'impiantistica elettrica che fu annullato nel 1993 ad un mese dall'aggiudicazione per anomalie nell'offerta.

L'annullamento e l'affidamento alla ditta seconda classificata comportò un ricorso della ditta esclusa accolto dal TAR, cui seguì un ricorso della Provincia al Consiglio di Stato che nel 1998 accolse l'istanza provinciale.

Nel 1997 la Provincia, visto il protrarsi del contenzioso e l'intervenuta modifica dei regolamenti in materia di impiantistica, decideva di annullare la delibera contestata e di ribandire la gara, decisione che comportava un ulteriore ricorso da parte della ditta seconda classificata che si era aggiudicata l'appalto: il TAR esprimeva parere negativo, per cui il ricorrente si appellava nel 1999 al Consiglio di Stato la cui sentenza di merito non è stata ancora emessa.

Analogo travagliato *iter* si è verificato per l'appalto riguardante gli impianti idrotermosanitari che, aggiudicato nel 1994, restò bloccato per un anno in relazione al fallimento della ditta Schiavo, responsabile dei lavori edili indispensabili per la posa in opera degli impianti.

L'anno successivo la ditta Thermosystem, vincitrice della gara, venne dichiarata fallita per cui i lavori, eseguiti in minima parte, rimasero sospesi.

Nel 1997, in relazione al blocco determinatosi per le vicende succitate, venne decisa la riprogettazione dell'impiantistica e delle opere murarie di completamento (lotto terzo C) per una spesa complessiva di 32.813 milioni, con affidamento dei lavori nel novembre 1999 alla ditta CMB di

Carpi: i lavori sono al momento in corso ed il termine di ultimazione è previsto per il dicembre 2001.

Nel 1993 veniva progettato il terzo lotto suddiviso in un lotto A, per 5.275 milioni per il completamento della facciata con la posa in opera degli infissi, e un lotto B, per 13.645 milioni per la costruzione della centrale tecnologica e del parcheggio interrato con 250 posti auto: i lavori per il lotto A sono stati assegnati nel 1995 e conclusi nel 1997 mentre per quelli relativi al lotto B, assegnati nel 1998, l'ultimazione è prevista nell'aprile 2000.

Nel corso degli anni venne rimodulata la progettazione per adeguarla ai nuovi standard della programmazione sanitaria, per cui dagli originari 251 posti letto si è passati agli attuali 192 più 9 di dialisi, comprensivi di 20 posti per la residenza sanitaria assistenziale inclusa nel complesso.

La volumetria dell'opera non è stata modificata mentre è stato aumentato lo spazio per le degenze, articolate su stanze da 2 ed 1 posto e per i servizi sanitari e comuni.

Al momento sono in corso i lavori di realizzazione degli impianti tecnologici nel monoblocco, completo nell'involucro esterno, mentre la palazzina delle centrali tecniche ed il parcheggio sotterraneo sono interessati da lavori di finitura in vista del prossimo completamento.

È in corso la progettazione degli arredi delle attrezzature con previsione della gara d'appalto entro l'ottobre 2000, mentre per gli arredi fissi dovrà essere effettuata la progettazione entro l'ottobre 2000 con previsione di gara entro il 2001: ancora non è quantificata la spesa necessaria per tale operazione.

Secondo la tempistica prevista dalla ASL la messa in attività del monoblocco dovrebbe avvenire entro l'aprile del 2002: ciò dovrebbe consentire di liberare dai reparti il vecchio edificio di cui si prevede l'abbattimento e la riedificazione per utilizzo come sede dei servizi amministrativi e sanitari.

L'intervento (quarto lotto), la cui progettazione esecutiva è prevista per il 2001, dovrebbe impegnare circa 12.000 milioni, risorse non disponibili al momento ma per le quali esiste un'intesa per l'utilizzazione di risorse provinciali.

Secondo le previsioni il definitivo completamento dell'opera dovrebbe avvenire entro la primavera del 2004.

Sinora l'intervento ha assorbito risorse per 28.140 milioni mentre sono in corso lavori per ulteriori 41.122 milioni; per il completamento sono da prevedere altri 12.000 milioni circa (lotto IV) ed una cifra non specificata per gli arredi e le attrezzature.

3. Considerazioni conclusive

L'elemento che emerge dalla vicenda costruttiva dell'ospedale di Arco è la rilevanza che assume nella dilatazione dei tempi di edificazione l'incidenza del contenzioso con le imprese.

Il blocco dei lavori, protrattosi per sei anni e risoltosi con un atto amministrativo che ha innescato a sua volta rivendicazioni legali, è elemento frequentemente riscontrabile nelle vicende edilizie di molti altri ospedali italiani.

Rilevante in tal caso è la lentezza dei tempi della giustizia amministrativa nei suoi vari gradi di giudizio che rende spesso impossibile la rapida definizione di contenziosi con gravi ripercussioni sulla conclusione delle opere, sull'utilizzazione dei finanziamenti e sui costi legati ai risarcimenti.

La fragilità economica delle imprese, riscontrabile nella vicenda di Arco, imputabile spesso al meccanismo dei ribassi nelle gare di aggiudicazione dei lavori, ed accentuata dal sistema dei pagamenti spesso dilazionati o incerti, è ulteriore elemento di rallentamento; il fenomeno, frequente negli anni passati, è stato in gran parte superato dai nuovi sistemi di finanziamento, non più legati a stralci ma predefiniti, e dalla possibilità di abbreviare i tempi di pagamento anticipando le somme a livello locale o regionale con i meccanismi compensatori definiti negli accordi di programma in atto tra Stato e Regioni e tra le singole ASL e la Regione di riferimento.

TABELLA A

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ospedale	Tipo di intervento	Tipologia iniziale	Tipologia finale	Anno progetto	Anno inizio lavori	Anno parziale attivazione	Anno totale attivazione
Arco	Costruzione	Ospedale generale	Ospedale generale	1988	1989	2002	2004

TABELLA B

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ospedale	Stato attuale intervento (da 1 a 10)	Costo iniziale previsto (in milioni)	Risorse impiegate ad oggi (in milioni)	Ulteriori risorse necessarie (in milioni)	Posti letto iniziali	Posti letto attuali sec. PSR	Costo posto letto attuale	Costo posto letto finale
Arco	5	24.300	69.262	12.000	251	201	344	404

* Il costo andrebbe aumentato della quota non definita per le attrezzature ed arredi.

TABELLA C

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Risultanze Nucleo ispettivo Ministero del bilancio
(Programma edilizia sanitaria articolo 20, legge n. 67 del 1988)

Ospedale	Finanziamento art. 20 1° triennio (esclusa quota 5% regionale) (in milioni)	Costo complessivo intervento (in milioni)	Altri finanziamenti ottenuti (in milioni)
Arco	17.670	43.159	0

BOZZA NON CORRETTA

SETTORE DI INDAGINE: *Strutture sanitarie incomplete o non funzionanti*

SCHEMA DI RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato 17, 18 e 19 gennaio 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta in alcune strutture ospedaliere della regione Liguria, predisposta dal relatore Di Orio.

1. Premessa

Nell'ambito della verifica sullo stato delle strutture sanitarie incomplete una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha compiuto un sopralluogo presso strutture situate nella regione Liguria nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2000. Della delegazione hanno fatto parte il senatore Enrico Pianetta, presidente della Commissione, il senatore Ferdinando di Orio, vicepresidente, nonché il senatore Fiorello Provera, componente della medesima.

La delegazione è stata assistita dall'Ufficio di segreteria della Commissione. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione del dottor Massimo Baldassarre, collaboratore esterno della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria.

Operatori fotografici della Polizia scientifica e ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini dell'indagine.

2. L'ospedale di Voltri (GE)

L'intervento di ampliamento dell'ospedale, inizialmente dimensionato su 350 posti letto ed oggi ridotto a 180, venne progettato alla fine degli anni '60 con inizio lavori nel 1972; la costruzione fu bloccata dopo l'edificazione del rustico in cemento armato a causa di un contenzioso con i proprietari dei terreni, risoltosi solo nel 1980, e del fallimento della ditta costruttrice.

Solo nel 1995 è stata attivata una parte della struttura che per la gran parte è rimasta bloccata sino alla ripresa dei lavori nel 1997 (II lotto), dopo la riprogettazione dell'intervento avviata nel 1996 sui fondi *ex arti-*

colo 20 della Legge n. 67 del 1988 sia per l'adeguamento impiantistico che per la ridefinizione del complesso come Dipartimento emergenza e accettazione di primo livello.

Al momento sono in esecuzione i lavori per il completamento del 3° piano del corpo in costruzione, adiacente a nord del vecchio nucleo, rimasto costantemente in funzione nel corso degli anni.

Nel piano sono collocate le sale operatorie e la rianimazione e la conclusione dei lavori è prevista per il 2000.

Il 4° piano dell'edificio è in parte attivo (ambulatori, cardiologia) mentre una parte (urologia) è da consegnare entro il 2000.

Restano da completare il 5° piano (ginecologia e sala parto) ed il 6° (chirurgia) per i quali è prevista per il febbraio 2000 la gara di affidamento dei lavori, finanziati con i fondi *ex* articolo 20 della Legge n. 67 del 1988 II fase assegnati nel 1998-99, con previsione di conclusione nel 2001.

Non sono disponibili i dati richiesti sul costo complessivo dell'opera, mancando il computo delle spese sostenute prima del 1995: dal 1995 invece sono stati impiegati 14.439 milioni.

3. *L'ospedale di Busalla (GE)*

Il presidio consta di una costruzione originaria di ridotte dimensioni su due piani più piano terra, sede del vecchio ospedale zonale: negli anni '80 fu costruito un corpo aggiuntivo ove era prevista la messa in attività di una sala operatoria, servizi radiologici e laboratoristici nonché ulteriori letti in modo da portare la dotazione complessiva a 80-90 posti letto e potenziare il complesso.

I lavori vennero parzialmente conclusi nel 1991 e da allora sono restati sospesi.

Nel 1995 il piano di revisione della rete ospedaliera regionale impose la ridefinizione del ruolo del presidio di cui fu prevista la riconversione in Residenza sanitaria assistenziale (RSA), scelta successivamente confermata, nonostante l'opposizione della popolazione locale, in ragione del progetto di edificazione di un nuovo ospedale della vallata in sostituzione dei tre attualmente esistenti nell'ambito dei finanziamenti per la riorganizzazione della rete sanitaria dell'area metropolitana genovese (Legge n. 448 del 23/12/1988 e Decreto del Ministro della sanità del 15/9/99).

Nelle more della realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale, anche in ragione della conflittualità determinatasi con le popolazioni locali, il presidio è operativo con un reparto di medicina riabilitativa di 40 posti, dipendente dall'ospedale di Ponte Decimo, con la sola presenza di una dotazione radiologica di base ed un centro prelievi.

L'ampliamento è al momento sospeso: risulta completo nella parte prevista per le degenze (complessivi 24 posti letto su due piani), mentre

l'area prevista per la sala operatoria è ancora priva dei massetti come pure non è completato l'ascensore, di cui è costruita solo la gabbia in cemento armato.

I lavori verranno ripresi per una spesa prevista di 4.041 milioni, da attingere sui fondi della citata legge sulle aree metropolitane, quando verrà ufficializzata la trasformazione in RSA.

Non sono stati forniti i costi dell'intervento già sostenuto.

4. *L'ospedale di Sestri Levante (GE)*

L'ospedale di Sestri Levante, strutturato su 250 posti letto, è stato realizzato a partire dal 1972 con finanziamenti regionali per lotti successivi con conseguenti attivazioni delle parti completate (non è stato fornito il dato sul costo complessivo dell'opera).

La struttura è stata attivata nel 1997 e gli ultimi interventi hanno riguardato il completamento di due piani dell'edificio (2° e 5°) rimasti incompiuti; i lavori, finanziati per 7.900 milioni sui fondi *ex* articolo 20 della Legge n. 67 del 1988 I° triennio, sono stati completati e collaudati.

È in corso di finanziamento un ultimo intervento di messa a norma per 7.000 milioni sui fondi *ex* articolo 20 della Legge n. 67 del 1988 II° triennio deliberati dal CIPE il 6/5/98.

5. *L'Ospedale di Lavagna (GE)*

L'intervento in corso consiste in opere di ampliamento e ristrutturazione del vecchio ospedale di Lavagna che, nel Piano sanitario regionale, è stato potenziato dai circa 50 letti iniziali a 220 posti letto divenendo, anche a seguito della chiusura di due preesistenti ospedali, sede di Dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello.

Le opere edilizie sono state progettate nel 1995 con una previsione di spesa di 24.053 milioni ed i lavori sono iniziati nel 1996.

L'intervento, in parte finanziato con fondi *ex* articolo 20 della Legge n. 67 del 1988 per 21.900 milioni ed in parte con fondi della ASL, frutto di alienazioni, per 2.153 milioni, richiederà per il definitivo completamento ulteriori 2.960 milioni, già disponibili come risorse proprie della ASL.

Il vecchio edificio è stato in parte abbattuto e sull'area resasi disponibile è stato ricostruito il corpo centrale, in parte ristrutturato (corpo sud, corpo est e palazzina servizi), in parte edificato *ex novo* (corpo nord).

Al momento sono stati realizzati i servizi e i reparti collocati nel corpo est e la palazzina servizi, mentre sono in corso di completamento i lavori relativi al corpo nord e alla sistemazione degli esterni, con previsione di completamento nel giugno 2000.

La struttura è in piena funzionalità sanitaria e l'attività non è stata mai interrotta nel corso dei lavori.

6. L'Ospedale di Sarzana (SP)

L'ospedale Santa Caterina di Sarzana nasce in sostituzione del vecchio nosocomio S. Bartolomeo, ancora in attività su circa 200 posti letto ma inadeguato e destinato ad essere alienato dalla ASL.

La nuova struttura, dimensionata su 304 posti letto comprensivi di un polo riabilitativo per circa 100 letti oltre ad una RSA per 40-60 degenti, è nata come progettazione nel 1969 con una previsione di spesa, secondo il primo progetto generale, di 3.950 milioni; i lavori del I lotto, autorizzati nel 1972 dal Provveditorato alle OO.PP. della Liguria, iniziarono nel 1973 su un importo del progetto esecutivo di 930 milioni.

Nel 1977 vennero ultimati portando all'edificazione della struttura in cemento armato di un edificio (A1) di 4 piani fuoriterza ed un seminterato; nel corso dei lavori delle fondazioni la presenza di acqua costrinse ad una modifica della progettazione con aumento dei tempi e dei costi previsti.

Nel 1974 il progetto generale venne rielaborato con una previsione di spesa di 5.960 milioni, costo nuovamente incrementato da una successiva variante del 1978 che portò a 12.544 milioni il costo generale e a 3.269 milioni il progetto esecutivo del II lotto, consegnato all'impresa nel 1979.

I lavori vennero ultimati nel 1983 con l'edificazione al rustico di due corpi di fabbrica (A6-B).

Il costo complessivo dei due lotti risultò di 6.375 milioni (di cui ben 2.050 per la sola revisione prezzi).

Nel 1984 fu redatta una variante di completamento per 49.996 milioni ammessa al finanziamento nel 1985 su fondi F.I.O. '84 con una prima disponibilità per 19.995 milioni (40 % del totale): i lavori vennero aggiudicati nel 1985 ma sospesi dal TAR Liguria per circa un anno a seguito di un ricorso poi respinto dal Consiglio di Stato nel 1987.

Dal 1985 al 1991 sono stati impiegati 42.188 milioni del finanziamento F.I.O. e sono state realizzate le opere edili dei corpi di fabbrica previsti dalla progettazione originale nonché parte degli impianti tecnologici.

Nel 1994 è stata inoltrata richiesta di finanziamento sui fondi *ex* articolo 20 della Legge n. 67 del 1988 per 51.000 milioni (comprensivi della quota regionale) che, insieme alla quota residuale di 8.133 milioni del finanziamento F.I.O., hanno consentito la ripresa dei lavori con il completamento dei corpi di fabbrica iniziati e la previsione di concluderli entro la primavera del 2000 e di effettuare il trasferimento entro la fine dello stesso anno.

Resta da completare il corpo A1 destinato al polo riabilitativo e la costruzione della RSA, per cui sono previsti ulteriori 13.109 milioni di spesa finanziati con fondi propri della ASL derivanti dall'alienazione dello stabile del vecchio ospedale e di altri fabbricati di proprietà.

Attualmente la struttura, estesa su 125.000 mq. (di cui 12.185 coperti) ed articolata su un corpo centrale e cinque braccia di quattro piani ed un seminterrato, è in via di completamento (si sta procedendo ai lavori di finitura e all'arredamento interno).

7. Considerazioni conclusive

L'esame delle strutture oggetto dell'indagine nella regione Liguria evidenzia elementi tipici del fenomeno delle opere incompiute già riscontrati in analoghe vicende nel resto del territorio nazionale.

È ricorrente l'eccessiva dilatazione dei tempi di costruzione, che raggiunge i 31 anni per quanto riguarda l'ospedale di Sarzana ma è presente (ad eccezione dell'ospedale di Lavagna) anche nelle altre situazioni ispezionate ed interessate da interventi minori come ampliamenti e ristrutturazioni.

TABELLA A

REGIONE LIGURIA

Ospedale	Tipo di intervento	Tipologia iniziale	Tipologia finale	Anno progetto	Anno inizio lavori	Anno parziale attivazione	Anno totale attivazione
Voltri (GE)	Ampliamento	Ospedale generale	Ospedale Generale RSA		1972	1995	2001
Busalla (GE)	Ampliamento	Ospedale generale					
Sestri Levante (GE)	Completamento	Ospedale generale	Ospedale Generale		1972		1997
Lavagna (GE)	Ampliamento	Ospedale generale	Ospedale Generale	1995	1996		2000
Sarzana (SP)	Costruzione	Ospedale generale	Ospedale Generale	1969	1973		2000

Il fenomeno è ancora più grave in questi ultimi casi se si considera che i lavori venivano effettuati su strutture in piena attività sanitaria, con conseguente contestualità di cantieri aperti o sospesi per decenni e servizi sanitari attivi.

Le lungaggini costruttive sovrapponendosi ai frequenti cambiamenti di direzione, avvenuti nel corso degli ultimi decenni con il passaggio dagli enti ospedalieri alle USL e poi alle ASL, hanno anche comportato la perdita delle notizie storiche relative alle costruzioni: tanto che in diverse situazioni ispezionate (Voltri, Busalla, Sestri Levante) le attuali amministrazioni non sono state in grado di fornire alcun dato relativo alle spese sostenute prima degli interventi attualmente in corso.

Risulta grave e paradossale che enti pubblici non siano in condizioni di ricostruire le vicende economiche delle strutture da loro gestite.

TABELLA B

REGIONE LIGURIA

Ospedale	Stato attuale intervento (da 0 a 10)	Costo iniziale previsto (in milioni)	Risorse impiegate ad oggi (in milioni)	Ulteriori risorse necessarie (in milioni)	Posti letto iniziali	Posti letto attuali sec. PSR	Costo posto letto attuale	Costo posto letto finale
Voltri (GE)	7	non segnalato	non segnalato	0	350	180		
Busalla (GE)	7	non segnalato	non segnalato	4.041	40			
Sestri Levante (GE)	10	non segnalato	non segnalato	0		250		
Lavagna (GE)	7	24.053	24053	2960	50	220		
Sarzana (SP)	8	3.950	107.696	13.109		304	354	397

L'abnorme latenza dei tempi costruttivi è ben evidente nel caso di Sarzana ove un ospedale progettato nel 1969 con un costo previsto di 3.950 milioni verrà completato nel 2000 con una spesa di più di 120.000 milioni.

È chiaro che, a prescindere dalle vicende specifiche intercorse (imprevisti nell'esecuzione dei lavori, fallimenti di ditte, ricorsi amministrativi, indagini giudiziarie), il metodo di finanziamento e le procedure amministrative utilizzate negli anni passati hanno solo prodotto dilatazione dei costi, disarmonie costruttive e sofferenze per le popolazioni interessate, che per decenni sono state costrette ad utilizzare ospedali vecchi ed inadeguati mentre i nuovi non riuscivano ad essere completati.

Elemento di positività è che, come riscontrato anche in altre regioni italiane, negli ultimi anni le procedure adottate a livello sia nazionale che regionale hanno consentito di portare a conclusione gran parte degli interventi: dei cinque complessi ispezionati uno è già completato (Sestri Levante) e tre si chiuderanno tra il 2000 ed il 2001 (Lavagna, Sarzana, Voltri).

Caso a sé è quello del presidio di Busalla, struttura assolutamente priva di requisiti sanitari che resta attiva per una fuorviante difesa da parte della locale popolazione; è sperabile che l'apertura del nuovo complesso di zona consenta di superare le resistenze ora in atto e di trasformare la struttura la cui illogicità sanitaria attuale è patente.

TABELLA C

REGIONE LIGURIA

Risultanze Nucleo ispettivo Ministero del bilancio
(Programma edilizia sanitaria articolo 20, legge n. 67 del 1988)

Ospedale	Finanziamento art. 20 1° triennio (esclusa quota 5% regionale) (in milioni)	Costo complessivo intervento (in milioni)	Altri finanziamenti ottenuti (in milioni)
Voltri (GE)	4.370	4.600	0
Sestri Levante (GE)	7.505	14.677	0
Lavagna (GE)	20.805	24.053	0
Sarzana (SP)	48.450	72.200	0

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo 2000.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, facente funzione di relatore per l'odierna seduta al posto del senatore Callegaro che si trova attualmente all'estero, illustra l'emendamento 2.14 (nuovo testo), tendente a proporre una nuova formulazione dell'articolo 2. In particolare, il comma 1 stabilisce che il minore che si trovi in un ambiente familiare non idoneo a garantirgli assistenza, educazione ed istruzioni adeguate, è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola. Il comma 2 prevede la possibilità di inserire il minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato, qualora non sia possibile l'affidamento di cui al comma 1, da individuarsi di preferenza nell'ambito della regione o della provincia autonoma di residenza del minore stesso. Il comma 3 prevede infine che in casi di necessità e di urgenza, l'affidamento possa essere disposto anche in mancanza degli interventi previsti dall'articolo 1 a sostegno e aiuto della famiglia d'origine. Osserva quindi che tale formulazione si avvale del contributo offerto dai numerosi emendamenti presentati da tutte le parti politiche, in modo da pervenire alla migliore formulazione possibile. Passa quindi ad illustrare i contenuti di un eventuale quarto comma che, sulla base dell'emendamento 2.34 presentato dal senatore Cortelloni, preveda che i membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso le comunità di tipo familiare, gli istituti ed ogni altra struttura che ospiti minori in affidamento.

Sulla nuova formulazione dell'articolo 2 proposta dal relatore, interviene la senatrice SCOPELLITI che propone di eliminare le ultime due righe del comma 1 che appaiono pleonastiche. Osserva quindi che l'affidamento potrebbe essere garantito anche alle famiglie di fatto e giudica ultroneo il riferimento a «un'altra» famiglia di cui allo stesso comma 1. Fa poi presente la necessità di introdurre il riferimento di cui all'emendamento 2.2 da lei presentato che afferma che l'eventuale *handicap* fisico del soggetto affidatario non può costituire motivo di esclusione dall'affidamento. Per quanto riguarda infine il quarto comma proposto dalla Presidente, rileva che si tratterebbe in ogni caso di una collocazione inelegante ed inidonea, invita peraltro ad approfondire la questione delle ispezioni da parte dei parlamentari.

La senatrice DANIELE GALDI concorda di accantonare per il momento tale questione, in attesa di chiarimenti, mentre si dichiara d'accordo sul concetto che un eventuale *handicap* fisico del soggetto affidatario non debba costituire motivo di esclusione dall'affidamento.

Dopo un breve intervento del senatore Athos DE LUCA che riterrebbe opportuno prevedere una norma specifica per le ispezioni da parte dei parlamentari nelle comunità di tipo familiare e negli istituti che ospitano minori e della Presidente MAZZUCA POGGIOLINI che si dichiara d'accordo sulla affermazione di non escludere dall'affidamento soggetti con *handicap* fisici, purchè si valuti il prevalente interesse del minore, ha la parola il senatore CAMERINI il quale ritiene utile prevedere la possibilità per i parlamentari di recarsi a visitare senza preavviso e senza autorizzazione gli istituti e le comunità dove sono ricoverati i minori, mentre occorrerebbe approfondire la questione dei soggetti portatori di *handicap*, in modo da accertare se un eventuale inserimento nel testo della loro non discriminazione in materia di affidamento, non rischi di apparire pleonastica.

Il senatore FASSONE è contrario a inserire una norma che preveda esplicitamente le ispezioni parlamentari, in quanto ritiene che tale facoltà sia già propria della funzione parlamentare stessa, così come riterrebbe pleonastica l'affermazione di principio della non esclusione dei portatori di *handicap* dall'affidamento, in quanto la legge n.104 del 1992 per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone *handicappate*, già prevede il divieto di discriminazione.

Il senatore RESCAGLIO si dichiara d'accordo sull'inserimento dell'affermazione della non discriminazione delle persone *handicappate* dall'istituto dell'affidamento, sottolineando come cosa diversa sia l'accertamento dell'effettiva idoneità ad essere soggetti affidatari. Per quanto riguarda le ispezioni dei parlamentari, era convinto che ciò rientrasse nelle facoltà di ciascun membro del Parlamento, tuttavia se così non è sarebbe bene approfondire la questione e prevedere tale possibilità in modo specifico, garantendogli un'adeguata collocazione.

Il senatore CAMERINI, condividendo le osservazioni della senatrice Scopelliti, propone di sostituire il comma 1 dell'emendamento 2.14 (nuovo testo) con il comma 1 dell'emendamento 2.1 da lui presentato. Concorda la Commissione.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI assicura quindi che riferirà puntualmente sulle modifiche proposte al relatore, senatore Callegaro in modo che, egli possa, qualora lo ritenga opportuno, presentare una nuova formulazione dell'articolo 2 nei termini emersi dall'odierna discussione, nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTO

Art. 2.

1. Il minore che si trova in un ambiente familiare temporaneamente non idoneo ad assicurargli adeguate assistenza, educazione ed istruzione, nonostante gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli l'assistenza, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1 è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare e qualora ciò non sia possibile in un istituto di assistenza pubblico o privato da individuarsi di preferenza nell'ambito della Regione o della provincia autonoma di residenza del minore stesso.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche a prescindere dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

2.14 (Nuovo testo)

CALLEGARO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35

IN SEDE CONSULTIVA

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici approvato dalla Camera dei deputati

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

(Parere alla 13^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 marzo.

Il relatore BORTOLOTTO illustra i provvedimenti in titolo rilevando la crescente attenzione dell'opinione pubblica per il tema dell'inquinamento elettromagnetico determinato da fonti quali le reti dell'alta tensione, le antenne di telecomunicazione, gli apparecchi telefonici cellulari e taluni elettrodomestici.

La disciplina vigente, peraltro, prevede già dei limiti volti a prevenire i danni derivanti dal riscaldamento dei tessuti umani per l'esposizione alle suddette fonti di radiazione. Uno studio del 1979, tuttavia, ha evidenziato altri rischi dimostrando una connessione statistica fra l'esposizione ai campi elettromagnetici degli elettrodotti e l'insorgenza di casi di leucemia infantile. Tale correlazione non è stata ancora definita con certezza ma il rischio di lesioni derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici di intensità anche inferiore ai limiti già prefissati ha indotto l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) e l'Istituto superiore di Sanità a raccomandare una riduzione dei suddetti limiti fino a 0,5 microtesla per l'alta tensione e 3 Volt al metro per gli apparecchi di telecomunicazioni.

Dopo aver descritto la disciplina vigente o in corso di adozione in Svizzera, Svezia e Polonia l'oratore ricorda come all'inizio della legislatura pressoché tutti i gruppi parlamentari abbiano presentato in Senato apposite iniziative legislative, il cui esame è iniziato dopo la trasmissione dall'altro ramo del Parlamento del disegno di legge sulla stessa materia presentato dal Governo. Soffermandosi in particolare su tale ultimo provvedimento il relatore evidenzia come esso prenda in considerazione tutte le fonti di emissione, per alcune delle quali esiste già un sistema di autorizzazioni preventive, che tuttavia non contempla ancora un catasto che ne consenta l'esatta individuazione. Il disegno di legge n. 4273 prevede in particolare la rideterminazione dei limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso l'emanazione di appositi decreti ministeriali e reca il termine di dodici anni per il risanamento degli elettrodotti e di tre anni per l'adattamento degli impianti radiotelevisivi e telefonici ai nuovi limiti. Tali misure, unitamente alla definizione di specifiche sanzioni si rendono necessarie in quanto si sono riscontrate delle difficoltà nel far osservare il decreto ministeriale n. 381 del 1998 che, pur introducendo dei limiti di esposizione rigorosi, in attuazione della legge n. 249 del 1997, non era accompagnato da adeguate sanzioni né da iniziative di promozione dei necessari interventi di adattamento degli impianti. A tali esigenze risponde il provvedimento di iniziativa governativa che stanziava 20 miliardi l'anno e prevede altresì l'adozione di specifiche prescrizioni di sicurezza anche per quanto attiene a fonti di emissione elettromagnetiche di natura domestica.

Dopo aver rilevato che la materia a livello comunitario è disciplinata, in particolare, da una raccomandazione dell'Unione europea del 1999, che peraltro reca indicazioni non vincolanti, l'oratore non ravvisa profili di contrasto fra la normativa comunitaria e il disegno di legge n. 4273, tenendo conto che questo rinvia la fissazione dei limiti di esposizione ad un successivo provvedimento amministrativo.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634)**

(Osservazioni alla 12^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BIASCO illustra il provvedimento in titolo, volto a recepire la direttiva 96/29 EURATOM, sulla protezione sanitaria della popolazione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Dopo aver rilevato che le disposizioni di cui ai titoli VI e VIII della suddetta direttiva sono state già recepite con il decreto legislativo n. 230 del 1995, l'oratore evidenzia il rilievo degli articoli da 1 a 5, che modificano il suddetto decreto legislativo anche nel titolo e recano indicazioni in merito al campo di applicazione, ai principi generali, alle definizioni e alle attività lavorative nelle quali sono presenti sorgenti di radiazioni. In particolare vengono disciplinate tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti artificiali o naturali ed una serie di attività connesse all'uso di materie radioattive, ivi inclusi la produzione, il trattamento, la manipolazione, la detenzione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, l'impiego, il commercio, la raccolta e lo smaltimento.

Gli articoli da 6 a 12 riguardano i procedimenti autorizzativi mentre gli articoli da 13 a 21 e da 22 a 24 disciplinano rispettivamente la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. L'emergenza per le esposizioni prolungate, prevedendo anche l'eventuale collaborazione con altri Stati, viene regolata dagli articoli da 25 a 28. Gli articoli da 29 a 35 recano disposizioni transitorie finali e gli articoli 36 e 37 riguardano invece il sistema sanzionatorio e la sostituzione di alcuni allegati del suddetto decreto legislativo.

Dopo aver descritto l'articolo 38, che reca norme di salvaguardia in favore di coloro che abbiano prodotto già domanda per l'accertamento della capacità tecnica per l'immissione negli elenchi di esperti qualificati, e gli articoli 39 e 40 – che pongono a carico dei soggetti richiedenti, attraverso il pagamento di tariffe da definire con il decreto ministeriale, le spese relative all'applicazione delle procedure previste dallo schema di decreto legislativo – l'oratore conclude raccomandando l'adozione del provvedimento in titolo per consentire l'armonizzazione della normativa interna con la disciplina vigente nel contesto dell'Unione europea.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635)

(Osservazioni alla 12^a Commissione: esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Giunta il relatore BIASCO che rileva come il provvedimento in titolo sia volto a dare attuazione alla direttiva 97/43/EURATOM, sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. Gli articoli da 1 e 3 riguardano le finalità, il campo di applicazione e le definizioni. Gli articoli da 4 a 8 sono volti a ridurre i rischi diretti di chi è a contatto con il malato, definiscono le responsabilità degli operatori e stabiliscono che gli interventi radioterapeutici vengano effettuati da specialisti con l'aiuto di un esperto in fisica medica. Essi integrano altresì l'ordinamento didattico universitario, disciplinando i corsi di laurea e i diplomi di specializzazione in materia di radioprotezione, e definiscono le competenze delle regioni per quanto attiene al controllo della proliferazione delle attrezzature radiologiche e alla sorveglianza degli impianti.

Gli articoli da 9 a 11 recano particolari misure di protezione delle donne durante la gravidanza e l'allattamento e dei bambini in ordine al controllo delle dosi di radiazioni ricevute. Gli articoli 12 e 13 disciplinano inoltre la registrazione dei trattamenti con radiazioni ionizzanti al fine di proteggere il territorio e la popolazione ivi residente. In materia vengono assegnati ulteriori compiti di verifica e vigilanza alle regioni e al servizio sanitario nazionale definendo, all'articolo 14, le sanzioni connesse alla violazione degli obblighi previsti dal provvedimento.

Dopo aver rilevato che l'articolo 15 sopprime le disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995 che recepivano la direttiva 84/466/EURATOM, abrogata dalla citata direttiva del 1997, il relatore conclude evidenziando l'esigenza di adottare il provvedimento in titolo onde assicurare una maggiore tutela dei soggetti interessati e assolvere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633)

(Osservazioni alla 10^a Commissione: seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 16 marzo.

Il relatore PAPPALARDO rileva che, per quanto attiene alle considerazioni emerse nel dibattito che si è svolto nella precedente seduta in me-

rito ad una possibile violazione della delega, sebbene la direttiva 98/30/CE recepita dal provvedimento in titolo non contempli le operazioni di coltivazione di gas naturale, fra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 41 della legge delega n. 144 del 1999 figura, alla lettera d), l'adozione di misure concernenti la promozione di nuove infrastrutture di produzione.

L'oratore evidenzia altresì le osservazioni espresse dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza, nel corso di un'audizione svolta dalla Commissione di merito, a proposito dell'articolo 14, comma 4, che vieta la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas di soggetti che siano già titolari di servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, ed illustra il seguente schema di osservazioni, elaborato tenendo conto del dibattito che si è svolto nella precedente seduta:

«Rilevando che la direttiva 98/30/CE non attiene alle operazioni di coltivazione del gas naturale, di cui al capo II del provvedimento in titolo, sullo schema di decreto legislativo la Giunta esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi e proposte di modifica:

a) in conformità con gli orientamenti dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile la Giunta raccomanda l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 3 della direttiva 98/30/CE, che consente agli Stati di imporre alle imprese di gas naturale specifici obblighi di servizio pubblico riguardo alla protezione dell'ambiente, modificando eventualmente in tal senso gli articoli 35, sulle competenze dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, e 36, sulle norme transitorie e finali;

b) tenendo conto che la direttiva non obbliga gli Stati membri a considerare tutti i clienti come idonei a partire dal 2003, come è previsto invece dall'articolo 22, comma 2, dello schema di decreto legislativo, si raccomanda di posporre tale termine ad una data in cui sia realisticamente prevedibile il completamento della rete di distribuzione italiana ovvero di prevedere un sistema misto – in conformità con l'articolo 14 della direttiva – che consenta l'accesso alle reti anche sulla base di tariffe pubbliche, onde evitare che la completa liberalizzazione del settore penalizzi, in un settore strategico quale le fonti energetiche, proprio quelle aree dove la rete di distribuzione è meno sviluppata;

c) l'articolo 29, comma 1, reca sostanzialmente una parafrasi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva senza precisare le rispettive competenze delle amministrazioni centrali e periferiche, delle regioni e degli enti locali né i criteri e le procedure idonei ad evitare forme di discriminazione; lo stesso articolo non recepisce l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva che prevede che i motivi di un eventuale rifiuto siano comunicati al richiedente oltre che alla Commissione europea;

d) la Giunta invita la Commissione di merito e il Governo a verificare se il divieto di cui all'articolo 14, comma 4, in assenza di una specifica direttiva sui servizi pubblici locali, non contrasti con la normativa comunitaria sulla concorrenza e sugli appalti pubblici e, in particolare, con l'articolo 19 della direttiva 98/30/CE;

e) la Giunta rileva infine la sovrapposizione fra il provvedimento in titolo e talune disposizioni del disegno di legge n. 4014, in materia di servizi pubblici locali, per quanto attiene al mercato del gas, e raccomanda lo stralcio di queste ultime, sottolineando l'esigenza, anche per questioni di trasparenza e semplificazione normativa, di recepire le disposizioni della direttiva 98/30/CE con un unico provvedimento legislativo.

La Giunta chiede di allegare le presenti osservazioni al parere della Commissione competente, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento.»

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA SESSIONE SPECIALE DELL'ASSEMBLEA DELL'UEO

Il presidente BEDIN comunica che ha preso parte alla sessione speciale dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale che si è svolta lo scorso 21 marzo a Lisbona, cui sono stati invitati i Presidenti delle Commissioni Affari comunitari, esteri e difesa dei due rami del Parlamento. Tale sessione si è conclusa con l'approvazione di una raccomandazione che, nella prospettiva dell'integrazione dell'UEO nell'Unione europea, prefigura la trasformazione dell'Assemblea dell'UEO in un'Assemblea per la difesa e la sicurezza, onde continuare a garantire il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella definizione della politica di difesa e sicurezza dell'Unione europea.

Rilevando come l'attribuzione all'Unione europea del compito di svolgere le cosiddette «operazioni Petersberg» – interventi umanitari, di gestione delle crisi e per il mantenimento della pace – ponga effettivamente il problema dell'individuazione degli strumenti più idonei per consentire il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, l'oratore manifesta la propria perplessità sulla prospettiva configurata dall'Assemblea dell'UEO. Ai Parlamenti nazionali spetta comunque il compito di esercitare una funzione di indirizzo sui rispettivi Governi che partecipano all'elaborazione di tale politica quali componenti del Consiglio dell'Unione. Il dibattito e i documenti approvati dall'Assemblea dell'UEO hanno tuttavia evidenziato taluni problemi aperti fra cui quello del coinvolgimento dei Parlamenti dei paesi candidati all'adesione e degli Stati europei che aderiscono alla NATO ma che non partecipano all'Unione europea. I rappresentanti di tali Parlamenti partecipano infatti attualmente all'Assemblea dell'UEO e verrebbero penalizzati, in assenza di soluzioni alternative, dalla soppressione di tale organismo.

In tale prospettiva l'oratore ritiene a titolo personale che debba essere altresì valutato con maggiore attenzione il dialogo interparlamentare fra gli Stati europei e i paesi del Mediterraneo nonché lo sviluppo delle funzioni affidate alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari co-

munitari (COSAC), senza tuttavia configurare una nuova Camera europea rappresentativa dei Parlamenti nazionali, che si aggiungerebbe al Parlamento europeo ed al Consiglio, che già rappresenta gli Stati membri.

L'oratore sottolinea quindi l'esigenza che la Giunta approfondisca l'argomento nella sede più idonea.

Il senatore MANZI esprime le proprie perplessità sulle soluzioni proposte dall'Assemblea dell'UEO, che sembrano volte a giustificare il mantenimento in vita di tale organismo piuttosto che, più opportunamente, a rafforzare il controllo parlamentare su di una politica che, una volta divenuta di competenza dell'Unione, non può che comportare un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo.

Il senatore LO CURZIO condivide la proposta del Presidente di approfondire ulteriormente il suddetto argomento e chiede chiarimenti sulle ipotesi volte a configurare una nuova istituzione comunitaria rappresentativa dei Parlamenti nazionali, tenendo conto che alcuni paesi, tra cui la Germania, hanno già manifestato la propria opposizione al riguardo.

Il presidente BEDIN rileva come le questioni evidenziate potranno essere opportunamente esaminate nel corso di un apposito dibattito, sottolinea che l'aspetto istituzionale attualmente prioritario appare il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo ed osserva tuttavia come l'allargamento dell'Unione, mantenendo fermo il numero dei deputati europei, comporterà una riduzione della rappresentanza parlamentare riconosciuta a ciascuno Stato membro ed una contestuale riflessione sul ruolo che spetta ai Parlamenti nazionali.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 13,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo Scalia

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti (*relatore: Presidente Scalia*)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda in qualità di relatore che la Commissione ha avviato una specifica indagine sul problema dei traffici di rifiuti, facendo riferimento sia alla raccolta che al trasporto, per terra e per mare. Si tratta di un settore di grande interesse, che genera preoccupazione, non essendovi la necessaria attenzione da parte delle istituzioni preposte, cui si accompagnano notevoli guadagni, spesso percepiti dalle organizzazioni criminali.

Fatti presenti i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, di quelli ospedalieri e di quelli industriali, sottolinea che per le aziende del settore il profitto è garantito anche se vengono rispettate le prescrizioni normative e che esso è notevolmente maggiore se vengono poste in essere attività illecite; naturalmente gli scarichi abusivi, ed in ogni caso non conformi

alle prescrizioni sanitarie, determinano considerevoli danni all'ambiente ed alla salute umana.

Il documento in titolo espone i principi giuridici che regolano la materia dei traffici, in particolare il regolamento comunitario 93/259: si riferisce ai principi della riduzione della necessità di trasporto dei rifiuti, dello smaltimento più vicino possibile al luogo di produzione e dell'autosufficienza dei Paesi comunitari nello smaltimento.

Precisa che nell'elaborazione del documento sono stati interpellati in primo luogo gli organismi preposti al controllo e sono state svolte alcune verifiche di tipo ispettivo presso imprese private e sedi doganali: sono stati esaminati in specie i settori del legno e dell'alluminio, che dispongono dei dati più significativi per l'importazione di rifiuti.

Riferendosi alle conclusioni contenute nel documento, rileva una carenza di coordinamento tra le prescrizioni comunitarie e quelle contenute nei trattati relativi ai traffici internazionali: deve peraltro rilevare che tali insiemi normativi non prescrivono l'adozione di codici merceologici uguali e pienamente compatibili.

Sottolineata la disomogeneità dei controlli da parte degli organismi preposti, ribadisce la permanenza di una disattenzione nei confronti delle problematiche connesse ai rifiuti, i quali sono oggetto di traffici spesso illeciti che determinano anche disastri ecologici, come è accaduto di recente con il naufragio della nave Erika lungo le coste bretoni.

Ritiene che nella seduta di mercoledì 29 marzo i commissari potranno svolgere le loro valutazioni sul documento in esame.

Seguito dell'esame della proposta di documento sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti (relatore: Presidente Scalia)

Massimo SCALIA, *presidente*, invita i commissari a prendere la parola, ricordando che nella seduta del 9 marzo scorso ha illustrato in qualità di relatore il documento, soffermandosi in particolare sul metodo di lavoro utilizzato e sull'analisi dei gruppi imprenditoriali presi in esame.

Franco GERARDINI (DS-U), ringraziati i collaboratori della Commissione che hanno offerto il loro apporto tecnico all'elaborazione del documento in esame, sottolinea che in Italia la realtà dei servizi ambientali è caratterizzata da un mercato distorto e di dimensioni insufficienti, con una polverizzazione delle aziende ed un'eccessiva presenza del settore pubblico, il tutto unito ad un'insufficiente efficienza gestionale con pesanti interferenze delle organizzazioni criminali.

Riferendosi al rapporto per il 1999 predisposto dalla Fise Assoambiente, osserva che gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani risultano gestiti per il 59,1 per cento da aziende pubbliche, con un 8,1 per cento di gestione comunale, mentre solo il 22,2 per cento degli impianti sono gestiti da imprese private, con il restante 4,5 per cento di società miste.

Emerge con chiarezza l'insufficiente dimensione del mercato del settore ambientale considerato nel suo complesso, mentre deve rilevare che il «decreto Ronchi» unito alla riforma dei servizi pubblici ha avviato un recupero di produttività del settore, stimolando gli investimenti, con un fabbisogno stimato in 15 mila miliardi aggiuntivi nei prossimi cinque-dieci anni.

Fatti presenti gli elementi che caratterizzano il documento in esame, rileva che le aziende operanti nel settore costituiscono spesso vere e proprie *holdings* affaristiche operanti sull'intero territorio nazionale. Del resto, le aziende private hanno interesse soprattutto ad occuparsi dello smaltimento dei rifiuti speciali, che presenta alti costi ed un notevolissimo impatto ambientale: circa il 45 per cento dei rifiuti speciali viene smaltito abusivamente e ciò determina un interesse stringente delle organizzazioni criminali, visti gli enormi guadagni che si rendono possibili, in un quadro di ricorrente inefficienza dei controlli e spesso di collusione con esponenti delle istituzioni locali.

Svolte diffuse considerazioni sulle caratteristiche degli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti e sulle cosiddette «scatole cinesi», si sofferma sulla partecipazione delle aziende alle gare di appalto che, come è dimostrato anche nei procedimenti giudiziari in materia, spesso vengono organizzate in modo tale che vi sia una soddisfazione economica per tutte le imprese partecipanti.

Ritiene che l'indagine di cui è traccia nel documento in esame debba essere perfezionata, al fine di mettere in evidenza le caratteristiche più riposte dell'intero fenomeno; si deve anche rilevare che la presenza di aziende lussemburghesi e svizzere nel settore fa pensare ad una diffusa volontà di sfuggire alle imposizioni fiscali.

Conclude preannunciando la presentazione di una proposta emendativa, in cui si parla della necessità di verificare, per i gruppi industriali presi in esame, la partecipazione a gare di appalto eseguite in comuni diversi, al fine di valutare la loro effettiva trasparenza amministrativa nonché la partecipazione a società miste costituite anche con enti pubblici.

Massimo SCALIA, *presidente*, conferma che il documento in esame costituisce soltanto il primo passo per avviare una ricostruzione completa delle imprese operanti nel settore.

Giudica opportuna la proposta emendativa testé preannunziata dal Vicepresidente Gerardini, anche tenendo conto della necessità di svolgere attività di prevenzione nei confronti dei fenomeni di imprenditoria «deviata».

Giovanni IULIANO (DS-U) osserva che il documento in esame affronta l'intera problematica in maniera organica e del tutto condivisibile sotto il profilo metodologico. Il contenuto del documento rappresenta soltanto una piccola parte di quello che potrà essere rinvenuto approfondendo la materia: quando nell'assetto da «scatole cinesi» si arriva a società svizzere o lussemburghesi, non è possibile individuare i soggetti realmente

operanti. Essendovi plurime scappatoie legali, devono essere individuati gli strumenti per fronteggiare il perpetuarsi di fenomeni di tipo criminoso.

Sottolinea che la parte relativa agli appalti dovrà essere approfondita: in particolare, anche quando la partecipazione pubblica è maggioritaria, si rivela necessario indire gare ad evidenza pubblica, avendo il sistema dell'asta in molti casi sconfitto ogni fuga di notizie essendovi un solo «passaggio», l'apertura delle buste, che non permette la conoscenza delle ditte concorrenti e facilita quindi una maggiore garanzia. Sarebbe opportuno conoscere i tipi di appalto, nonché le modalità di affidamento dei lavori per fare maggiore chiarezza sulle società operanti.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che nella seduta di mercoledì 29 marzo altri commissari potranno intervenire nella discussione, per procedere poi alla votazione finale. Avverte che eventuali proposte emendative potranno essere presentate entro le ore 18 di martedì 28 marzo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nelle sedute del 10 e 16 febbraio scorsi sono state affrontate le problematiche relative al naufragio della nave Erika lungo le coste bretoni; ricorda anche di aver proposto l'elaborazione di un documento della Commissione rivolto al Governo, per stimolarlo a colmare una lacuna esistente nella legislazione, in particolare il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri dell'industria e della sanità, volto a disciplinare le operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi.

Propone quindi che il 30 marzo prossimo sia inserita all'ordine del giorno della Commissione una proposta di documento di considerazioni contenente un invito al Governo a provvedere nel senso prima riportato; il testo sarà a disposizione dei commissari nei prossimi giorni, per permettere l'eventuale presentazione di proposte emendative.

In conclusione, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 29 marzo 2000, alle ore 13.30, per proseguire l'esame delle due proposte di documento, sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti e sui traffici transfrontalieri.

La seduta termina alle 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL

Audizione del Ministro di grazia e giustizia onorevole Oliviero Diliberto

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Ministro DILIBERTO svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Antonio CONTE (SDU) ed i deputati Anna Maria DE LUCA (FI) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il ministro DILIBERTO.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente CIRAMI informa di aver indirizzato le seguenti richieste di acquisizione documentale: al presidente della Coldiretti, testo integrale dell'intervento pronunciato dal presidente Lobianco alla XXIX Assemblea generale della Coldiretti il 26 novembre 1993; all'avvocato dello Stato Francesco Lettera, copia dei verbali del comitato esecutivo della Federconsorzi per il periodo 1986-91; all'Ufficio informazioni parlamentari del Senato, numero ed *iter* dei progetti di legge presentati nei due rami del Parlamento aventi ad oggetto le gestioni di ammasso dei prodotti agricoli e le relative campagne di commercializzazione.

Informa altresì che sono stati acquisiti copia della sentenza assolutoria emessa dalla VI sezione del tribunale penale di Roma il 16 giugno 1998 nei confronti di Bambara e altri; risposta del presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma alla richiesta di chiarimenti in ordine all'intervento del pubblico ministero, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo Federconsorzi; risultanze degli accertamenti compiuti, su incarico della Commissione, dal Nucleo speciale investigativo della Guardia di finanza in ordine alla società S.I.B. – Servizi Immobiliari Banche e al dottor Renato Della Valle.

Comunica infine che l'Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi ieri, ha autorizzato il secondo gruppo di lavoro a prendere contatti con il direttore generale della S.G.R. al fine di completare gli accertamenti istruttori relativi all'azione di dismissione e alle procedure seguite da tale società per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e alle successive cessioni immobiliari. L'Ufficio di Presidenza ha altresì stabilito che, qualora l'audizione del dottor

Cigliana non si concluda nella giornata odierna, essa possa proseguire nella seduta prevista per giovedì 30 marzo 2000, alle ore 14.

Audizione del dottor Giorgio Cigliana

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Cigliana per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Informa che il dottor Cigliana, in vista dell'audizione odierna, ha trasmesso una relazione sulle vicende del dissesto della Federconsorzi e ricorda che egli ha rivestito l'incarico di commissario governativo della Federconsorzi, insieme al professor Agostino Gambino e al dottor Pompeo Locatelli, dal 17 maggio 1991 al 9 giugno 1992.

Prendono quindi ripetutamente la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, i deputati ALOI e MANCUSO, i senatori DE CAROLIS, MAGNALBÒ e PASQUINI e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor CIGLIANA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Cigliana per il contributo fornito ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione alla seduta prevista per giovedì 30 marzo 2000, alle ore 14.

Proposta di delibera relativa alle collaborazioni, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno

Appreziate le circostanze, il PRESIDENTE rinvia l'esame della proposta di delibera, concordata con l'Ufficio di Presidenza, alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

253^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2207, 1927, 1976 e 2843-A) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del testo recante modifica alla disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia, all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala che una modifica della Commissione ha elevato da 2 a 3 il numero dei magistrati componenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione (articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis); occorre altresì approfondire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, gli effetti finanziari derivanti da un lato, dalle misure introdotte per l'assegno di mantenimento applicato ai collaboratori (articolo 6, comma 1, capoverso 6) e, dall'altro, dalle modifiche riguardanti

i testimoni di giustizia, che sembrano assicurare un'assistenza economica più specifica di quanto originariamente previsto (articolo 6 comma 1, capoverso 9). Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, che intervengono nei parametri relativi ai programmi di protezione per i testimoni di giustizia; rileva altresì che sembrano comportare oneri gli emendamenti 12.0.209 e 12.0.210 mentre occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 12.0.207, 12.0.211 e 12.0.212.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS fa presente che le disposizioni di cui al capoverso 9 del comma 1 dell'articolo 6 recano oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti per i quali non risulta dimostrata la compensazione con gli effetti finanziari delle modifiche introdotte al capoverso 6. Esprime poi avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, rilevando che l'emendamento 12.0.207 considerato autonomamente dall'emendamento 12.0.209 non risulta oneroso.

Il relatore CADDEO propone di esprimere parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-*bis*, la parola «tre» sia sostituita con la parola «due» e ad eccezione che sull'articolo 6, comma 1, capoverso 9, per il quale – in assenza di una adeguata dimostrazione dell'invarianza della spesa a seguito delle modifiche complessivamente apportate relativamente alle misure di assistenza economica – il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 12.0.209, 12.0.210, 12.0.211 e 12.0.212, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere sull'emendamento 12.0.207 è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso il riferimento all'emendamento 12.0.209.

Conviene la Sottocommissione.

(2990) LASAGNA ed altri: Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore MUNDI osserva che si tratta del disegno di legge in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS esprime riserve sul rinvio ad un decreto interministeriale per la determinazione delle modalità di adeguamento delle infrastrutture, nonché contrarietà all'articolo 2, in quanto le dighe in questione sono di competenza regionale.

Il presidente COVIELLO condivide la contrarietà sull'articolo 2.

Il relatore MUNDI propone di esprimere parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sul comma 1 dell'articolo 2, per il quale il parere è contrario.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 MARZO 2000

54^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione permanente:

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado: parere favorevole con osservazioni.

